

CORTE D'ASSISE DI BRESCIA

ATTO DI IMPUGNAZIONE

Il sottoscritto Avv. Federico Sinicato con studio in Milano, Via Fontana 11, in virtù dei poteri di impugnazione espressamente conferiti nelle procure speciali in atti, quale difensore delle parti civili Elvezio Natali, in proprio e quale erede di Rolando Natali e Persilia Raffelli e la Camera del Lavoro di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore Marco Fenaroli, ai sensi degli artt. 576, 593 e 600 c.p.p., rassegna il seguente atto di

IMPUGNAZIONE PER GLI INTERESSI CIVILI

avverso la sentenza n. 2 del 16.11.2010 di codesta Corte d'Assise resa nel procedimento n. 3/2008 nei confronti degli imputati Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Maurizio Tramonte, Francesco Delfino e Giuseppe Umberto Rauti, con la quale gli imputati sono stati assolti dal delitto di strage ed omicidio aggravato plurimo per non aver commesso il fatto.

*** **

Si impugnano i seguenti capi e punti della sentenza:

- a) esclusione della responsabilità di Maggi Carlo Maria per la strage di piazza della Loggia e per la conseguente morte di Natali Euplo per l'asserita insussistenza della condotta contestatagli e, in particolare, per avere svolto funzioni organizzative e di direzione dell'attentato;
- b) esclusione della responsabilità di Zorzi Delfo per la strage di piazza della Loggia e per la conseguente morte di Natali Euplo per l'asserita insussistenza della condotta contestatagli e, in particolare, per essersi attivato per procurare l'ordigno impiegato per realizzare l'attentato;
- c) esclusione della responsabilità di Tramonte Maurizio per la strage di piazza della Loggia e per la conseguente morte di Natali Euplo per l'asserita insussistenza della condotta contestatagli e, in particolare, per avere partecipato alle riunioni in cui l'attentato veniva organizzato e per avere

offerto la sua disponibilità a collocare l'ordigno (così rafforzando i propositi in tal senso dei concorrenti);

d) esclusione della responsabilità di Delfino Francesco per la strage di piazza della Loggia e per la conseguente morte di Natali Euplo per l'asserita insussistenza della condotta contestatagli e, in particolare, per avere partecipato a riunioni nelle quali l'attentato veniva organizzato e comunque per non avere impedito, quale Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, che lo stesso venisse portato a compimento.

Conseguentemente, si chiede che la Corte d'Assise d'Appello, *con riguardo alla posizione degli imputati Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Tramonte Maurizio e Delfino Francesco*, in riforma dell'appellata sentenza, riconosca la loro responsabilità per i fatti contestati nei capi A) e B) della rubrica e conseguentemente pronunci condanna dei medesimi al risarcimento dei danni come richiesti nelle conclusioni presentate ai sensi dell'art. 523 comma 2 c.p.p.

PREMESSA

Questo processo ha fornito alle parti e al giudice una mole di informazioni testimoniali e documentali che ha ben pochi precedenti nella storia giudiziaria italiana e che ha costretto tutti i soggetti processuali a confrontarsi con esse fino all'ultimo giorno.

La discussione finale, lungi dall'essere solo la chiusa retorica e prevedibile di un percorso annunciato ha rivestito un ruolo fondamentale per le parti per razionalizzare l'immenso materiale e comporlo nella sequenza volta a giustificare le richieste di condanna.

La ricostruzione del fatto e delle figure dei principali protagonisti, dunque, non poteva e non avrebbe mai potuto essere omessa giacché solo da essa si può partire per l'analisi degli elementi probatori raccolti e la loro valutazione.

Il 12 ottobre 2010 il Pubblico Ministero dottor Di Martino ha iniziato la requisitoria della pubblica accusa e ha, quindi, sviluppato, alternandosi con il

dottor Piantoni, tutte le argomentazioni a sostegno della richiesta di condanna di quattro dei cinque imputati nell'arco di ben cinque udienze (12,14,15,19 e 21 ottobre).

Il 21, il 22 e il 25 ottobre 2010 i difensori delle parti civili hanno argomentato le loro conclusioni.

In particolare è stata tratteggiata innanzitutto la figura di Carlo Maria Maggi come capo indiscusso di Ordine Nuovo del Triveneto, evidenziando che dall'istruzione dibattimentale appena conclusa era emerso come l'imputato, nel periodo della realizzazione della strage di Brescia, propugnasse l'uso della violenza (anche indiscriminata) come strumento per ottenere il sovvertimento dell'ordine democratico e fosse altresì nella concreta disponibilità di (e comunque nella possibilità di reperire senza difficoltà) materiale esplosivo; è stato inoltre, evidenziato come il **Maggi fosse un personaggio in grado di esercitare una massiccia influenza sui comportamenti dei maggiori esponenti della destra eversiva del nord Italia e milanese in particolare** che, dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, si era organizzata proprio agli inizi del 1974 sotto la sigla di **Ordine Nero**.

E' stato, quindi, proposto un **preciso collegamento logico fra i dati risultanti dall'istruzione dibattimentale del presente processo** (con riguardo, in particolare, al ruolo di Maggi in Ordine Nuovo Veneto, quale viene descritto dalla fonte Tritone e da alcuni testimoni-chiave, come Battiston e Dedemo) **e gli accertamenti contenuti nella sentenza 23 maggio 1987 della Corte di Assise di Brescia nel processo a carico di Cesare Ferri e altri**, avente autorità di cosa giudicata e utilizzabile, quindi, nei limiti dettati dall'art. 238 *bis* cod. proc. pen., nei confronti (parimenti) di tutti gli imputati.

Tale collegamento logico mirava (e mira) a porre in rilievo il fatto che la sentenza del 1987 ha riconosciuto piena valenza e attendibilità alla tesi accusatoria che riconduceva la fase esecutiva della strage di Brescia al gruppo milanese di Ordine Nero, il quale (risulta, quindi, accertato), proprio nei primi

mesi del 1974, era organizzato e impegnato nella realizzazione della c.d. “strategia della tensione” attraverso numerosi attentati commessi con l’impiego di esplosivi a Milano e in altre città del Nord Italia. La sentenza del 1987 si era solo, per altro verso, limitata a prendere atto, in relazione alla posizione soggettiva dell’imputato Cesare Ferri, della mancanza di prova certa circa il suo preciso ruolo nella fase esecutiva dell’eccidio e, quindi, ad escludere la responsabilità penale del medesimo.

E’ stata, poi, ampiamente illustrata la grande valenza probatoria degli appunti della fonte Tritone (derivante, in estrema sintesi, dal fatto che **le notizie erano raccolte contestualmente all’accadimento dei fatti** – a maggio, giugno e luglio del 1974 – e che, **all’epoca, Tramonte non aveva alcuna ragione di mentire né per difendersi né per accusare altre persone**) e, dall’altro, la sorprendente gravità dei fatti emersi al dibattimento a carico del **generale Gianadelio Maletti** il quale, all’epoca, pur essendo stato prontamente informato delle notizie provenienti dalla fonte Tritone, **il 29 agosto del 1974 negò espressamente davanti al Giudice istruttore dottor Vino di avere notizie utili con riguardo ai possibili responsabili della strage di Brescia e** (cosa ancora più grave) **cercò di indirizzare le indagini verso un binario morto (il MAR di Fumagalli, organizzazione che era stata smantellata nell’aprile precedente).**

In ragione di tutto quanto sopra esposto, si è ribadito ancora una volta che la c.d. pista Veneta conduceva verso i veri responsabili della “strage” (e, in particolare, portava a Maggi che, negli appunti della fonte Tritone, è colui che riunì il gruppo il 25 maggio 1974 ad Abano, fornendo chiare indicazioni sulla strategia di attentati che egli stava operando): appare infatti fin troppo evidente che fu questa la ragione per la quale il generale Maletti, infedele servitore dello Stato, mentì cinicamente davanti al Giudice di allora.

E' stata, quindi, esaminata la figura di Carlo Digilio con l'indicazione delle ragioni a sostegno della sua attendibilità e della presenza di riscontri alle sue dichiarazioni.

I difensori hanno, infine, dimostrato l'esistenza di più elementi probatori (da valutare ai sensi dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen.) che inducono a ritenere che l'imputato **Francesco Delfino, nei giorni precedenti il 28 maggio 1974, fosse a conoscenza dell'imminente strage e non fece nulla per impedirla.**

E, tuttavia, le strette correlazioni fra la c.d. pista Veneta e quella milanese (che – va ribadito – ha trovato non certo smentita, ma semmai conferma nella più volte citata sentenza del 23 maggio 1987) e l'intensità dell'attività terroristica messa concretamente in atto da Ordine Nero nella prima metà del 1974 non sono state in alcun modo esplorate nella impugnata sentenza, essendosi la Corte limitata a rilevare che il gruppo eversivo composto da “*due studenti di Ferrara ex militanti di Ordine Nuovo*”, citato nell'appunto del 20 maggio (ma ancor prima in quello del 28 gennaio) 1974, ovvero quello “*avente come referenti Maggi e Romani*” alla data del 25 maggio 1974 “*non erano ancora operanti*” e che, quindi, “*questi elementi pongono seri dubbi sulla possibilità che una struttura in fieri, della quale non erano ancora delineati i vertici, potesse di lì a tre giorni fare esplodere un ordigno in piazza della Loggia*”. (pagine 327 della impugnata sentenza).

Sul punto, rinviando a quanto sarà in seguito argomentato del dettaglio, va subito rilevato che il ragionamento della Corte appare a dir poco semplicistico e si pone al limite del banale anche solo per non avere considerato il fatto, acclarato al di là di ogni possibile “*equivoco*” (termine questo, come si vedrà, inflazionato nella motivazione della sentenza impugnata), che **Maggi**, oltre ad essere il *leader* indiscusso di Ordine Nuovo del Veneto, oltre ad essere in procinto di creare un gruppo di adepti locali che dovevano avere caratteristiche tali da consentire loro di colpire “*sul terreno dell'eversione*

violenta” (punto 4, lettera c dell’appunto della fonte Tritone 6 luglio 1974, riprodotto a pagine 246 della impugnata sentenza), **risultava avere stretti collegamenti con il gruppo di Ordine Nero di Milano che, in quel momento, non si può certo dubitare fosse operativo (alla luce degli attentati realizzati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1974).**

Sotto altro profilo, anche qui rinviando alla successiva specifica censura, non può che destare sconcerto ancor più del nulla detto sulla “pista milanese” **l’analisi, affrettata e incompleta, della vicenda relativa al generale Maletti**, colui che, come è stato evidenziato in primo grado, ebbe la possibilità di consegnare nelle mani degli allora magistrati inquirenti (Vino e Trovato) il materiale informativo della fonte Tritone (che, invece, è stato possibile scovare negli archivi romani del SID solo nei primi anni 90 grazie alla pervicace azione investigativa di un giudice milanese) che avrebbe dovuto condurre la Corte quantomeno a farsi delle domande sul perché le indagini furono orientate da subito dal Cap. Delfino verso il binario morto del MAR di Fumagalli.

A pag. 259 della impugnata sentenza la Corte si limita asetticamente ad annotare che *“nessuna chiarificazione sulle vicende sin qui esposte è emersa dall’esame del Gen. Maletti che si è trincerato dietro non ricordo né ha fornito adeguate spiegazioni al perché, allorchè fu sentito dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Brescia il 29.8.1974, nessuna notizia fornì in relazione agli appunti della fonte Tritone nonostante avesse già ordinato di comunicare all’autorità giudiziaria le notizie apprese dalle fonti”*.

*** **

Un’ultima considerazione di carattere generale è necessaria per rilevare come la sentenza premetta alcune considerazioni sull’utilizzabilità degli atti che, corrette dal punto di vista astratto, si caratterizzano per una errata prospettiva una volta calate nel materiale probatorio della causa.

Infatti, per quanto riguarda le dichiarazioni di Tramonte, è vero che i copiosissimi interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari non sono utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati, di Tramonte potevano e dovevano essere positivamente valutate le **dichiarazioni rese al dibattimento nel contraddittorio di tutte le parti in stretta connessione con il contenuto degli appunti della fonte Tritone.**

In particolare, durante il suo esame **Tramonte ha confermato come da lui apprese e/o vissute tutte le circostanze di fatto descritte negli appunti redatti dal maresciallo Felli**, i quali contengono essi stessi gli elementi di prova utili e necessari (da valutare unitamente ai diversi riscontri) per fondare una dichiarazione di penale responsabilità quantomeno per lo stesso Tramonte e per Maggi.

Anche la parte della motivazione in cui la Corte, in relazione alla utilizzabilità degli atti dei precedenti procedimenti sulla strage di Brescia (e non solo), afferma che la mancanza di consenso di tutti gli imputati avrebbe contribuito a rendere impossibile ricostruire unitariamente il fatto storico, appare destituita di fondamento e unicamente frutto di artificiose congetture.

Invero, sul punto è sufficiente osservare che: *a*) la parte preponderante (e più rilevante) dei verbali di prova resi in altri procedimenti è pienamente utilizzabile, a prescindere dall'espressione di consenso degli imputati, in quanto relativa a soggetti deceduti (con conseguente impossibilità di ripetizione degli atti stessi); basti pensare alle dichiarazioni rese da Buzzi, Arcai (padre), Bonati, etc.; *b*) in ogni caso, per ammissione della stessa Corte (che pertanto, cade in contraddizione con se stessa), numerosi testimoni ancora vivi hanno reso nuove dichiarazioni al dibattimento spesso con il risultato di far emergere, mediante il faticoso meccanismo delle contestazioni, il medesimo portato conoscitivo (solo per fare qualche esempio si possono citare i testi Giacomazzi, i fratelli Papa, Cosino Donato, Danieletti); **è altresì evidente che i soggetti reticenti all'epoca lo sono rimasti tutt'ora** (per

citare i casi più pervicaci si pensi ai vari **Ferri, Bernardelli, Rognoni, De Amici, Zani**, etc.); c) infine, non si può non considerare che le sentenze passate in giudicato rese in altri procedimenti sono anch'esse utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati, nei limiti previsti dall'art. 238 *bis* cod. proc. pen. Anche qui, solo per fare un esempio, la sentenza 23 maggio 1987 della Corte di Assise di Brescia è a tal punto dettagliata nel ricostruire non solo il fatto di reato, ma l'intero universo della destra eversiva dell'epoca (tanto che il solo paragonarla a quella del 16 novembre 2010 appare un azzardo), da rendere quasi superfluo il ricorso ai singoli verbali di prova.

A conclusione di queste premesse pare, dunque, di dover rilevare come la Corte sia venuta meno al proprio compito di accertare la "verità processuale" definibile come il quadro accertato e accertabile entro il quale collocare e valutare le condotte degli imputati secondo le regole processuali vigenti.

Non può essere accettato che la valutazione di queste ultime venga effettuata senza prima avere definito il "campo d'azione" di tali condotte e l'evento a cui si vorrebbe ricondurle.

MOTIVI

La sentenza impugnata affronta in due corposi paragrafi le questioni relative alla valutazione delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria da Carlo Digilio e dall'imputato Maurizio Tramonte ritenendo di dover focalizzare su di esse buona parte della motivazione e giunge ad un giudizio di sostanziale inattendibilità secondo percorsi del tutto criticabili sia sotto il profilo logico che per la sottovalutazione dei numerosi elementi di riscontro al dichiarato.

La questione Digilio

La sentenza spende una parte importante delle proprie argomentazioni affrontando il tema delle dichiarazioni di Carlo Digilio.

Come detto in sede di premessa ai presenti motivi, la scelta della Corte è criticabile non solo nel merito delle considerazioni riportate in motivazione ma anche nel metodo utilizzato per l'indagine.

La Corte, infatti, affronta il tema relativo alla credibilità del dichiarante omettendo del tutto di valutare gli elementi di conferma del dichiarato indicati dall'art. 192 cpp e mal utilizzando il rilevante bagaglio interpretativo contenuto nelle sentenze di Milano (strage di piazza Fontana e strage di via Fatebenefratelli) e Venezia (processo cosiddetto del poligono) se non addirittura omettendo di confrontarvisi in un maldestro tentativo di autosufficienza.

Scelta metodologica che, lungi dal poter essere considerata pratica e semplificante, induce a ritenere sia frutto di una miope scelta autoreferenziale o, peggio, di una visione affrettata e, per ciò stesso, superficiale.

Così come il tema preliminare della collocazione storica della strage è stato del tutto omissivo come si trattasse del giudizio su un ordinario reato contro la persona, nello stesso modo la Corte "taglia corto" nella valutazione delle dichiarazioni di Digilio ragionando esclusivamente sulla parziale contraddittorietà di alcune affermazioni (rese o in tempi molto distanti tra loro o in contesti vicini temporalmente ma assai diversi per l'incidenza sulle particolari caratteristiche psichiche del dichiarante).

Se è vero, infatti, che le definitive sentenze milanesi hanno valutato positivamente il lungo e variegato racconto di Digilio solo con riferimento a parte del suo dichiarato non è vero, al contrario, che il giudizio negativo sulla sua attendibilità sia totale mentre è vero che, laddove le sue dichiarazioni non

specifici riscontri che non dalla sua inattendibilità accertata.

Nè è giustificabile che la Corte bresciana abbia del tutto omesso di considerare che pur due Corti d'Assise di primo grado in entrambi i processi milanesi, avendone potuto ascoltare direttamente le dichiarazioni, abbiamo concluso per la sostanziale veridicità del ricordo.

Se non ci si poteva aspettare da questo giudice un nuovo analitico giudizio su tutte le vicende sulle quali Digilio è stato a lungo interrogato, che non riguardavano direttamente i fatti del 28 maggio 1974, era però legittimo aspettarsi un'analisi più attenta e puntuale proprio di quelle sentenze di cui non si voleva ripercorrere le vicende.

Del resto la giurisprudenza della Suprema Corte così come la stessa ordinanza della Assise bresciana del 15 gennaio 2009 dettavano, al riguardo, un ben diverso percorso: “oggetto di prova siano non solo i fatti costituenti la condotta tipica della norma incriminatrice ma anche quelli pertinenti ed utili per la verifica dibattimentale delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti” (Cfr Cass. 19.12.2003) e nell'ordinanza 7 ottobre 2010: “Questa Corte condivide l'orientamento secondo cui le sentenze pronunciate in altri procedimenti e non ancora irrevocabili sono da considerare documenti non è precluso al Giudice di riprodurre autonomamente i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze sottoponendoli ad autonoma valutazione critica secondo i criteri stabiliti dall'art. 192 cpp (Cfr. Cass. VI 4.5.2006 n. 33519; 5.10.2006, RV 234400; Acampora,; sez. I 9.10.2007 n. 46082).

Al riguardo è facile constatare che la Corte non ha fatto buon governo dei principi da lei stessa dettati in via generale.

*** **

L'attendibilità soggettiva

A pag. 17 la Corte d'Assise pone la prima di una nutrita serie di affermazioni apodittiche e malamente estrapolate dalle precedenti sentenze affermando:

“Il Digilio è già stato negativamente valutato sia nel procedimento per la strage di piazza Fontana del 1969 che in quello per la strage della Questura di Milano del 1973. In entrambi i procedimenti, a fronte di una valutazione positiva espressa dal giudice di primo grado, il giudizio si è capovolto in sede di appello, laddove nel primo procedimento (quello di piazza Fontana) le sue dichiarazioni sono state dichiarate inattendibili tanto da accusarlo di essersi inventato la vicenda da lui narrata. Tutte e due le sentenze di appello sono state sul punto, poi, confermate dalla Corte di Cassazione”.

Giudizio tanto semplicistico da far pensare al frutto di un accertamento sommario e affrettato degli atti.

E ciò appare ancora più grave dato che le sentenze in oggetto sono in antecedente logico e storico con i fatti di piazza Loggia.

Ebbene anche una semplice lettura delle sentenze in esame avrebbe condotto chiunque ad un'affermazione ben più ponderata.

Sentenza 30.6.2001 della C. Assise Milano così accertava sul punto (p. 165 e seguenti): *“Questa articolata ricostruzione della personalità di Carlo Digilio e delle dichiarazioni da costui rese su argomenti diversi dalla vicenda delittuosa qui giudicata, consente di compiere una valutazione conclusiva di questa parte di motivazione riguardante l'intrinseca attendibilità del collaboratore. Sotto il profilo soggettivo la valutazione della personalità del dichiarante e delle ragioni che lo indussero a scegliere di collaborare con l'autorità giudiziaria hanno consentito di delineare un quadro privo di ambiguità comportamentali. Digilio fu effettivamente coinvolto nelle attività dei gruppi ordinovisti veneti per quasi 15 anni, tra il 1967 e il 1984, per cui l'oggetto delle sue dichiarazioni è, sotto questo profilo, del tutto coerente con la sua collaborazione con quei sodalizi criminali. Anche con riferimento ai rapporti con Maggi e Zorzi, la ricostruzione compiuta nel capitolo rende palese l'infondatezza della tesi difensiva secondo la quale sussisterebbe un collegamento logico tra gli intenti ritorsivi del dichiarante, determinati da*

contrasti con i chiamati, e le sue dichiarazioni accusatorie. Sotto il profilo oggettivo, un dato è certo. Digilio ha fornito nel processo un contributo di conoscenza sulle vicende delittuose dei gruppi ordinovisti veneti, che, quantomeno in termini quantitativi, è di enorme consistenza e che, pur reso nell'arco di molti anni, è apparso, ad una valutazione complessiva, del tutto coerente. Ma l'elemento di maggiore rilevanza nel giudizio di intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di Digilio si desume dall'analisi degli specifici temi della collaborazione. L'atteggiamento della Corte rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori è rigorosamente ancorato alla verifica dei riscontri estrinseci, per cui, sui singoli episodi costituenti il quadro probatorio diretto rispetto ai fatti qui giudicati, si procederà all'individuazione degli elementi di conferma o smentita rispetto alle dichiarazioni accusatorie di Digilio. Ma non può ignorarsi che la quasi totalità degli argomenti riferiti da quest'ultimo hanno trovato in questo processo puntuali conferme, sia di carattere documentale che dichiarativo”.

La sentenza di condanna, come è noto, fu appellata e la sentenza della Corte d'Assise d'Appello (poi confermata in Cassazione) pronunciata il 12 marzo 2004 ribaltava il giudizio di colpevolezza ma, quanto all'attendibilità intrinseca di Digilio scriveva (pag. 160 e 545): “*Va, altresì ribadito che a Digilio non sono stati riconosciuti né, come ammettono gli appellanti, sul piano economico né su quello propriamente penitenziario benefici di particolare spessore*”. “*Ne consegue, come osserva la sentenza, l'irrilevanza sostanziale che la scelta collaborativa ha determinato nel trattamento penitenziario di Digilio: se questi, al rientro in Italia, avesse assunto un atteggiamento di rifiuto della collaborazione con l'autorità giudiziaria, avrebbe trascorso in carcere un periodo non superiore ai tre anni effettivamente sofferti. Non può ignorarsi, infatti, che il riconoscimento della liberazione anticipata (di cui Digilio avrebbe con buona probabilità beneficiato, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dalla*

commissione dei fatti all'espiazione della pena) gli avrebbe consentito di ridurre di un quarto l'entità della pena e che, al decorrere dei tre anni, il detenuto avrebbe potuto fruire di alcune misure alternative alla detenzione in carcere". "Resta il fatto, sul quale non si può non convenire con i primi giudici, che Digilio Carlo "fu effettivamente coinvolto nelle attività dei gruppi ordinovisti veneti per quasi 15 anni, tra il 1967 e il 1984, per cui l'oggetto delle sue dichiarazioni è, sotto questo profilo, del tutto coerente con la sua collaborazione con quei sodalizi criminali".

Anche le sentenze milanesi sulla strage del 17 maggio 1973 (in via Fatebenefratelli Gianfranco Bertoli lanciò una bomba a mano davanti al portone d'ingresso della Questura) ebbero modo di valutare l'attendibilità intrinseca di Carlo Digilio giungendo in primo e secondo grado a giudizi difformi ma, intervenuta la Cassazione a definire l'ambito del giudizio di rinvio, così si legge nella definitiva sentenza 22 febbraio 2005 della Corte d'Assise d'Appello di Milano: *"Le dichiarazioni di Carlo Digilio rimangono utilizzabili, perché ritenute attendibili e riscontrate (Cass. sentenza di annullamento, pag. 31) solo sui seguenti punti: 1) può ritenersi certo che Digilio ben conoscesse la casa di via Stella a Verona e sapeva che il gruppo di O.N. del Veneto la utilizzava come base per attività di vario genere; 2) l'appartenenza al gruppo degli odierni imputati, (tra cui Maggi) con i rapporti gerarchici indicati e la loro dedizione all'attività eversiva; 3) i rapporti di conoscenza fra Bertoli e alcuni esponenti del gruppo Ordine Nuovo".*

La sentenza impugnata torna ancora sul dichiarato "milanese" di Digilio in pochissime altre battute quando afferma: *"Gioverà a questo punto concentrare l'attenzione sulle ulteriori dichiarazioni di Digilio sulla strage di Brescia tralasciando il residuo delle dichiarazioni che riguardano, più che altro, i procedimenti milanesi dove Digilio giungerà, smentendo la sua precedente affermazione di aver raccontato tutto, ad ammettere di aver partecipato a confezionare gli ordigni utilizzati per gli attentati ai treni*

dell'estate 1969 nonché di aver controllato l'esplosivo destinato alla strage di piazza Fontana (c.d. incontro di Canal Salso)”.

Anche questa affermazione è smentita, almeno per quanto riguarda il fondamentale episodio del confezionamento (con Zorzi e Ventura) degli ordigni per gli attentati ai treni che viene ricordato come la “vicenda di Paese”. Anche in questo caso la semplice lettura delle sentenze avrebbe consentito alla Corte una valutazione più corretta.

C. Assise Milano 30 giugno 2001 (pag. 668 e segg.):

“Gli accessi al casolare di Paese rappresentano l'episodio più lineare tra quelli descritti da Digilio, nonostante la complessità delle circostanze dallo stesso introdotte nel ricostruire la vicenda e tenuto anche conto della sua rilevanza accusatoria. Digilio ha infatti fornito degli incontri con Zorzi, Ventura e Pozzan una versione sostanzialmente priva di incongruenze, riferita all'autorità giudiziaria in epoca risalente all'inizio del 1994, senza modificarla su particolari rilevanti, se non il terzo accesso, dopo la versione del novembre 1994. Le dichiarazioni di Digilio sulla vicenda di Paese, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, sono state specificamente riscontrate da numerosi elementi di prova convergenti nel confermare il contenuto”.

Ma è sempre la sentenza d'appello, pur assolutoria per gli imputati, ad essere la migliore smentita della sentenza appellata (pag. 419 e seg.).

Premesso che i riscontri al narrato di Digilio si ritrovano nelle dichiarazioni di Guido Lorenzon, Livio Juculano, Gianpaolo Stimamiglio, Franco Freda e lo stesso Zorzi, respinge l'affermazione delle difese che la causa delle affermazioni di Digilio fosse la “circuitazione” di elementi già presenti all'indagine e da lui conosciuti: *“Ciò posto, il Collegio ritiene che il riferimento alla pretesa “circuitazione” delle notizie dagli inquirenti verso Digilio sia sfornito di quella prova che la singolarità e gravità di una siffatta affermazione esigono”.*

Quanto ai risconti, invece, la sentenza d'appello sottolineava il mancato ritrovamento del casolare come *“rilevante elemento di incoerenza esterna”* (pag. 416) e le dichiarazioni degli altri testimoni come dati generici insufficienti a concretizzare il precetto ex 192 c. 3 cpp.

E' impressionante, allora, il silenzio serbato dalla Corte bresciana circa il contenuto dell'agenda di Ventura, acquisita al processo a seguito delle indagini delegate dalla Procura di Brescia all'ispettore Cacioppo nella quale i nomi di Digilio, del Prof. Franco (che lo avrebbe coinvolto nella vicenda) di Ventura e della cittadina di Paese sono indissolubilmente legati e proprio nel periodo indicato da Digilio.

Non è certamente questo il luogo per una riscrittura di quel fondamentale passaggio della ricostruzione della vicenda di piazza Fontana (a Paese Digilio conosce Zorzi e ne verifica la capacità e volontà stragista che verrà poi confermata da Siciliano e Vianello) ma è il luogo giusto per rilevare ancora una volta la sorprendente superficialità di lettura degli atti processuali da parte della sentenza impugnata e la assoluta erroneità e apoditticità con la quale la Corte d'Assise introduce nel suo giudizio sull'attendibilità intrinseca di Digilio deduzioni e impressioni che non trovano riscontro negli atti.

La critica, dunque, non riguarda la sottovalutazione del fondamentale dato documentale contenuto nell'agenda di Ventura rispetto ad uno dei nodi principali (in quanto riscontro esterno a quelle dichiarazioni) della vicenda milanese ma riguarda direttamente la incapacità dei giudici bresciani di rilevare che quelle annotazioni in agenda erano proprio gli elementi mancanti perché anche la Corte d'Assise d'Appello milanese potesse convenire sull'attendibilità di Digilio a proposito degli incontri di Paese e, di conseguenza, modificare il giudizio di questa sentenza sull'attendibilità intrinseca del dichiarante (in quanto incidenti sulla attendibilità complessiva).

E', allora, sconcertante leggere a pag. 238 l'affermazione secondo la quale *“.....del tutto inutile al fine del presente processo appare stabilire se*

Digilio sia più o meno credibile in riferimento ai racconti relativi alla visita al casolare di Paese alla luce del ritrovamento dell'agenda di Ventura" giacchè significa appurare che la Corte non si è neppure accorta che quel dato è di estrema rilevanza per l'applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità citata a pag. 198 a premessa della valutazione del dichiarante (Cass. 21.9.2006 n. 31442 nonché Cass. 25.5.2009 n. 21599).

*** **

L'atteggiamento difensivo

Non è certo una valutazione originale quella posta a pag. 196 della Corte per rimarcare un ulteriore elemento di inattendibilità di Digilio.

Già la sentenza 30 giugno 2001 della Corte d'Assise di Milano scriveva: *"Certo, le dichiarazioni di Digilio si sono protratte per molti anni (tra la metà del 1993 e il 1997), ma la valutazione dei temi oggetto della sua collaborazione consente di affermare, con un'unica eccezione, che le indicazioni fornite si sono ripetute, con specificazioni più o meno significative, nell'arco di quel periodo temporale. L'eccezione riguarda il diretto coinvolgimento del dichiarante nelle vicende eversive della fine degli anni '60 (e in particolare nell'attentato di piazza Fontana), perché, come ampiamente riferito nel corso del capitolo, Digilio a lungo tentò di accreditarsi come persona estranea alle azioni terroristiche di cui furono responsabili i gruppi ordinovisti veneti e solo dalla seconda metà del 1995 ammise progressivamente il proprio diretto coinvolgimento in quell'attività eversiva".*

Quella sentenza, tuttavia, aveva già dato una logica spiegazione di questo fatto riconducendola entro i limiti della accettabilità.

Effettivamente il collaboratore tentò di evitare l'ammissione di un suo coinvolgimento nella strage di piazza Fontana, ma nel corso della collaborazione questo atteggiamento è incontestabilmente mutato. Questo giudice, come anticipato, non ha il potere e la competenza specifica per indagare sulla personalità di Digilio ed accertare se tale mutamento sia stato

determinato da fatti oggettivi (come l'ictus che lo colpì nella primavera del 1995), ovvero dalla consapevolezza che non era per lui più possibile sottrarsi all'ammissione delle sue responsabilità, ovvero da un atteggiamento di progressiva "apertura" verso gli inquirenti determinato dalla fiducia acquisita nel corso dell'intensa collaborazione. Certo è che gli elementi acquisiti nel processo rendono evidente che dalla metà del 1993 e fino al 1997 il comportamento di Digilio si è caratterizzato per un progressivo ampliamento di circostanze per lui direttamente compromettenti nelle attività delittuose riconducibili al gruppo di ON di Venezia-Mestre. L'originaria negazione di essere a conoscenza di qualsiasi notizia sui fatti eversivi più gravi verificatisi in quegli anni (mentre da Battiston si è appreso che Digilio era a conoscenza del coinvolgimento di Maggi nella strage di piazza Fontana); la rivelazione progressiva delle attività riconducibili al gruppo di ON Venezia-Mestre nel corso del 1969 e la descrizione della strategia stragista di Maggi e Zorzi; il tentativo di attenuare le responsabilità di Maggi; la ripresa degli interrogatori dell'autunno 1995, con la permanenza di un atteggiamento reticente su fatti compromettenti come l'identificazione del soprannome di zio Otto; la prima ammissione su quest'ultima circostanza, intervenuta all'inizio del 1996; infine, la piena ammissione di una responsabilità personale nella fase preparatoria dell'attentato alla BNA, intervenuta nel 1997. Il descritto percorso collaborativo di Digilio rende evidente che le nuove rivelazioni non erano dirette a "colpire" più duramente e a i fini di vendetta i coimputati (e in particolare Delfo Zorzi), ma erano piuttosto l'esplicarsi di un'ammissione di colpevolezza dapprima del suo amico Maggi e, quindi, sua personale.

Del resto fu proprio il Procuratore della Repubblica di Milano (e non certo il Giudice Istruttore) a proporre Digilio per il programma di protezione così motivandone la richiesta: "Nel corso di tali interrogatori, DIGILIO si è risolto a fornire progressivamente elementi utili in merito al gruppo veneto di ON, in

merito alla disponibilità di esplosivo da parte del gruppo e in merito ad alcuni episodi relativi agli attentati del 12.12.1969 e a fatti successivi finalizzati al progetto di evasione di Giovanni Ventura. Egli ha dichiarato al G.I. di essere a conoscenza dell'intera vicenda concernente Piazza Fontana e di essere disposto a rivelare formalmente tutte le notizie di cui è in possesso qualora gli fossero assicurate adeguate misure di protezione e la possibilità di ricongiungersi con la moglie e la figlia che risiedono a Santo Domingo in precarie condizioni economiche. (...)

Le possibili collusioni tra i responsabili degli attentati e delle stragi di cui il Digilio parlerà e settore istituzionali “deviati” rendono indubbiamente reali il rischio di attacchi alla persona del collaboratore, anche all'interno del circuito carcerario”.

Nessuna di queste circostanze è stata affrontata dalla sentenza impugnata anche solo per trarne diverso convincimento limitandosi a quella semplicistica e apodittica affermazione che incide pesantemente circa la spontaneità delle dichiarazioni.

Perfino la sentenza d'appello del processo milanese pur riconoscendo che la “sostanziale mancanza di confessione” di Digilio per i fatti del 12.12.1969 abbia condizionato il comportamento processuale del dichiarante giunge, tuttavia, a respingere la tesi delle difese tendenti a sostenere che lo scopo di detto comportamento reticente fosse quello di ottenere al più presto la possibilità di tornare libero a Santo Domingo ma àncora il giudizio negativo sulla spontaneità unicamente alla particolare condizione psico-fisica conseguente all'ictus (maggio'95) (pag. 554 e seg.).

*** **

Le condizioni di salute di Carlo Digilio

Va, dunque, affrontato il tema relativo alle effettive condizioni psico-fisiche del dichiarante che, tuttavia, debbono essere analizzate tenendo nel debito conto non solo il decorso del tempo ma anche della malattia.

Ebbene la sentenza impugnata (pag. 198) fa due affermazioni che meritano di essere approfondite: *“Allorché rende dichiarazioni molto più impegnative dal punto di vista investigativo (in particolare quelle sulla strage di Brescia). Digilio si trovava in una condizione fisica drammatica, era su una sedia a rotelle, non riusciva a deambulare autonomamente, aveva gli arti sinistri pressoché paralizzati, aveva grossi problemi di controllo delle funzioni corporali. Dal punto di vista economico, poi, Digilio dipendeva interamente dal servizio di protezione. Già prima di essere colpito dall’ictus il collaboratore rappresentava a Maggi nel colloquio del 2.2.1995, che era in condizioni economiche disastrose, ma ancor più, dopo l’ictus, le sue condizioni economiche si erano aggravate avendo bisogno di risorse per essere assistito. Appare evidente, quindi, la condizione di debolezza fisica ed economica in cui Digilio si trovava”*.

Cosa significa che Digilio era senza casa e senza reddito – non è questa la condizione spesso normale di molti detenuti?.

E non aveva Digilio sempre vissuto di lavori saltuari e molto diversi tra loro (tecnico per la riparazione di armi ma anche elettrodomestici, piccolo contabile, occasionale commerciante durante la latitanza ecc. ...)?.

Certamente l’ictus l’aveva menomato fisicamente e abbisognava di cure ed assistenza ma anch’essa (in Italia e non a Santo Domingo) è prestata a tutti i cittadini dal servizio sanitario nazionale ed è pura suggestione affermare che, per questa assistenza, “dipendesse” dal servizio di protezione.

Il Collegio pensa di sostenere che le migliaia di italiani in carrozzella per le più disparate patologie morirebbero se non intervenissero i Carabinieri del ROS?.

Non può essere neppure questo, dunque, un argomento seriamente utilizzabile per dedurre una scelta processuale “necessitata”.

E' solo il caso di sottolineare come l'interrogatorio del 16.4.1996 davanti al P.M. Pradella non può non essere letto come il tentativo di impietosire l'inquirente esagerando le proprie malferme condizioni di salute.

In questo contesto si collocano le considerazioni della Corte sulla mancanza di spontaneità delle successive dichiarazioni di Digilio circa la cena di Colognola (19.4.1996) e il rapporto con la bomba portata da Soffiati in Via Stella a Verona (4.5.96).

Il ragionamento della Corte è suggestivo (giacchè ricalca pedissequamente la tesi difensiva) ma non risponde alla obiezione più evidente.

Perché Digilio, se veramente avesse solo voluto compiacere l'inquirente (Procura di Milano) avrebbe scelto di parlare di fatti di ben quattro anni successivi a quelli per i quali era indagato a Milano?

Si badi che le ulteriori e fondamentali dichiarazioni di Digilio su piazza Fontana (l'incontro con Zorzi a Mestre in Canal Salso) saranno oggetto di interrogatorio solo il 28 marzo 1998.

E, dunque, se altro poteva dire sul 1969 ovvero se altro avesse voluto inventare su piazza Fontana per garantirsi quella asserita condizione privilegiata perché aspettare due anni?

Perché "dare in pasto" ad altra autorità un racconto nuovo tutto da verificare quando sarebbe bastato fornire altri particolari su un tema sul quale la sua credibilità era stata già ampiamente verificata?

Non aver voluto neppure prendere in considerazione questa ovvia obiezione rende del tutto apparente la motivazione sul punto ed esclude, in radice, che se ne possa tener conto nella complessiva valutazione delle caratteristiche di spontaneità del dichiarante.

A questo punto va affrontato il tema della patologia sofferta dal collaboratore. Malgrado la complessa istruttoria svolta dalla Corte per accertare le effettive condizioni di salute di Digilio, la sentenza non affronta neppure il tema della possibile incidenza delle complesse patologie sofferte dal dichiarante se non

nei termini già richiamati relativi al colloquio con l'ispettore Emireni e la Dott.ssa Pradella.

Eppure le numerose consulenze e perizie acquisite e il confronto tra gli specialisti hanno impegnato non poco le parti per definire quale ruolo possano avere avuto le conseguenze dell'ictus sulla capacità di ricordo ed elaborazione del pensiero del dichiarante.

Solo per esemplificare si sono confrontate tesi scientifiche non coincidenti sia sulla effettività delle conseguenze dell'ictus sulla compromissione delle facoltà superiori dell'individuo (Prof. Guido Viale) sia sull'atteggiamento psicologico di Digilio quando non vuole dare spazio alla domanda od alla critica (Prof. Mario Portigliotti Barbos).

Radicale contrasto vi è stato tra i periti dell'Assise milanese (Portigliotti – Viale e Invernizzi) e i consulenti degli imputati (De Bertolini e Moreni) e quelli del GIP di Milano (Bianchi – Scaglione) circa la lettura dei test psicologici sottoposti al Digilio all'epoca delle perizie con conseguente difformità delle relative conclusioni.

Ma su un punto tutti i consulenti si sono trovati d'accordo: lo stress influenza le prove testali ed il comportamento mentale in generale e, conseguentemente, per un dichiarante nelle condizioni di Digilio è prevedibile una reattività diversa a seconda che risponda ad un interlocutore solo in condizioni di sufficiente tranquillità piuttosto che in un'aula affollata in condizioni di essere oggetto di critica e interrogatori incrociati (V. deposizione De Bertolini – Moreni).

Poiché le gravi patologie di cui soffriva Digilio hanno certamente avuto uno sviluppo ingravescente, (tanto da portarlo alla morte il 12 dicembre 2006) pare del tutto ragionevole supporre che le sue condizioni di salute, quali che fossero nel 1996, sia divenute certamente più gravi nel tempo ed in particolare al momento dell'effettuazione dell'incidente probatorio durante il quale molti

sono stati i momenti nei quali è emersa la sua reazione al forte stress dell'incombente processuale.

Nel gennaio 2000 ai periti Portigliotti – Viale e Invernizzi della Procura della Repubblica di Brescia viene commissionato un aggiornamento delle precedenti valutazioni che, peraltro, introduce una maggiore perplessità sulla possibilità di accertare positivamente la complessa situazione psicopatologica.

Scrivono i consulenti: *“...Se la risposta circa la capacità processuale del periziando (pag. 23) è tale da non indurre a nostro avviso a sostanziali riserve, più cauta ... circa gli effetti, che in passato, l'evoluzione della malattia ha avuto sulle capacità intellettive (pag. 24) Se è fuori di discussione la gravità iniziale del quadro al momento del ricovero (10-5-95) ... con minor precisione può essere formulato il giudizio sulla cronologia della ripresa.Occorre prendere atto della nostra impossibilità tecnica di graduare esattamente nel tempo, cioè di fissare mese per mese l'entità di tale ripresa L'ascolto delle cassette di registrazione degli interrogatori del Digilio accentua del resto e non già attenuata la difficoltà incontrata (pag. 27”.* Se ne trova traccia, del resto, anche negli ampi stralci delle trascrizioni riportati dalla sentenza impugnata.

In conclusione la valutazione del dichiarato di Digilio nelle udienze dell'incidente probatorio non può prescindere dalla considerazione che le sue condizioni di salute erano certamente peggiorate sia rispetto alla perizia del 1999 della Corte d'Assise sia rispetto a quella dell'aprile 1998 del GIP di Milano.

*** **

La presunta ostilità con Maggi

L'argomento non è sviluppato ma solo accennato (pag. 196) ma è ancora la stessa sentenza della Assise d'Appello di Milano (che pur ha assolto Maggi) a rispondere negativamente al sospetto avanzato dai Giudici bresciani.

Scrive la sentenza 12.3.2004: *“Il Collegio osserva che non può considerarsi dimostrata l’esistenza di sentimenti di avversione tra Digilio e Maggi. Innanzitutto, sembra singolare che una siffatta situazione sia rimasta ignorata dalle plurime testimonianze puntualmente ricordate dalla Corte di Assise, tutte convergenti nel definire amicale il rapporto tra i due. Secondariamente, non può che condividersi l’opinione dei primi giudici secondo la quale i contenuti del colloquio del 2.2.1995 attestano di un’evidente cordialità reciprocamente nutrita dagli interlocutori e comunque l’assenza di un qualsivoglia segno di tensione”*.

*** **

La presunta ostilità con Zorzi

La sentenza fa propria la tesi della difesa Zorzi secondo la quale Digilio avrebbe accusato falsamente Zorzi per l’astio conseguente alle dichiarazioni accusatorie di Martino Siciliano nei suoi confronti rese a Tolosa nell’autunno’94 e secondo il collaboratore ispirato da Zorzi (pag. 535 e segg.). A questo giudizio la Corte perviene dopo una lettura parziale degli atti e attraverso una serie di errori di valutazione macroscopici.

Si è costretti a notare, anche in questo caso, l’evidente obiettivo di ricercare conferme ad una tesi preconcepita piuttosto che a considerare i fatti provati.

In primo luogo non è vero che Siciliano nel colloquio di Tolosa del settembre’94 abbia indicato espressamente Digilio come il confezionatore della bomba di Piazza Fontana perché la sua affermazione al dibattimento è molto più sfumata e frutto di una serie di meri possibilismi deduttivi.

In secondo luogo la Corte deduce da alcune affermazioni di Digilio contenute nel colloquio microforato con Maggi del 2 febbraio’95 e del memoriale 9.11.94 che il primo fosse a conoscenza delle dichiarazioni di Siciliano.

In effetti Siciliano nel corso del primissimo colloquio con l’ispettore Madia a Mestre dell’11 gennaio 1993 aveva indicato proprio Zorzi come la persona dei misteri su Piazza Fontana.

In particolare affermava: *“Non sono custode dei segreti degli dei – i segreti li hanno quelli se mi permette che sono andati e venuti dall’Italia ...lo sa anche meglio di me, che stanno in Giappone, glielo dicotanto...Delfo Zorzi, probabilmente lui lo sa”*.

Ebbene, se fosse vero che gli investigatori, allo scopo di stimolare la collaborazione di Digilio, gli avessero comunicato le dichiarazioni di Siciliano non avrebbero potuto certo tacergli quelle precise accuse a Zorzi: col che Digilio non avrebbe certo potuto dedurne che Siciliano fosse stato inviato da Zorzi per accusarlo.

Ci si trova di fronte, dunque, ad un macroscopico travisamento di un fatto essenziale come il vero contenuto delle prime dichiarazioni di Siciliano, la cui omissione produce una distorsione evidente del percorso logico seguito dalla sentenza.

Ebbene, escluso che le accuse nei confronti di Zorzi possano essere spiegate semplicemente come la reazione vendicativa alle affermazioni di Siciliano la Corte non affronta, neppure in questo caso, alcuna giustificazione alternativa “dimenticandosi” di valutare se, ad onta di contraddizioni e incertezze, possano essere vere!.

Nessuno, infatti, intende negare che nel colloquio microforato del 2 febbraio 1995 alla Questura di Venezia o in interrogatori successivi Digilio possa aver manifestato giudizi duri nei confronti di Zorzi ma essi, se da un lato non sono frutto di una scelta repentina per vendetta, devono necessariamente ricondursi alla generale negativa valutazione che il ruolo stesso assunto da Zorzi nelle tragiche vicende che ci occupano non poteva non generare nelle persone che l’avevano conosciuto.

Nessuna vendetta, semplice biasimo anche da parte di chi pur aveva avuto un ruolo in quelle vicende.

E' sufficiente leggere ciò che di Zorzi dicono i testi Coral, Vianello, Siciliano e lo stesso Maggi (nelle intercettazioni e nel colloquio del 2.2.95) per ritrovarvi altrettanti accenti e giudizio negativi.

*** **

Le modalità di esposizione del dichiarante

Scrivo la sentenza impugnata: *“Ma è proprio affrontando il tema della coerenza, costanza, precisione e completezza delle dichiarazioni rese (la parte preponderante dell’attendibilità intrinseca di carattere oggettivo) che sorgono le maggiori perplessità. Un primo problema di ordine generale, infatti, si affaccia immediatamente alla mente. Solitamente, nel raccontare una qualsiasi vicenda della vita, anche la più semplice, l’attenzione si sofferma prima su quello che maggiormente è rimasto impresso nel ricordo e poi, via via, si raccontano i particolari meno rilevanti che, nel narrare il fatto principale, possono sovvenire alla mente. Viceversa il Digilio riferisce prima il fatto meno rilevante, la “Cena di Rovigo”, che così come narrata la prima volta ha un ben labile collegamento con la strage di Brescia, poi il fatto secondario, nel quale si preannuncia un generico attentato al nord che sarebbe avvenuto nel giro di poche settimane, ed infine il fatto certamente più rilevante (la vista dell’ordigno). La sensazione che si ha è quella che il racconto non sia spontaneamente narrato così come ricordato dal collaborante ma che sia stato volutamente centellinato, in maniera da fornire agli inquirenti elementi sempre più rilevanti”.*

L’argomento, quantunque basato su una valutazione psicologica empirica la cui fondatezza è assai dubbia, può sembrare suggestivo.

In realtà è la stessa Corte, poche righe più oltre (pag. 202) a smentirsi quando scrive: *“La considerazione che precede non presuppone necessariamente che Digilio abbia detto il falso ma certo getta forti ombre sulla spontaneità delle rivelazioni soprattutto in una fase in cui il collaborante aveva bisogno di fare queste rivelazioni al fine di mantenere il programma di protezione”.*

E' di tutta evidenza che se Digilio avesse avuto come semplice obiettivo il proseguimento del programma di protezione avrebbe avuto tutto l'interesse a "creare" il ricordo relativo al fatto più eclatante e non già a quello più generico ed equivoco.

Ma v'è di più: come la Corte rileva il primo racconto della "Cena di Rovigo" risale addirittura a tre mesi prima del colloquio con il Cap. Giraud (11.4.99) e della "crisi Emireni" e, dunque, il suo ricordo non può essere certo tacciato di callida pretestuosità.

Se si ha la pazienza di scorrere l'intero arco dei numerosissimi interrogatori svolti avanti il G.I. di Milano in quegli anni non si può non rilevare l'estrema eterogeneità degli argomenti e come il G.I., a volte, inviti Digilio a fornire "ulteriori precisazioni" su argomenti già trattati in date precedenti.

Non è, dunque, un perverso meccanismo mentale del collaborante a creare la "catena inversa" di ricordi stigmatizzata dalla sentenza impugnata, piuttosto il metodo utilizzato dal G.I. a produrre quell'effetto.

La presente esposizione è confortata, del resto, dal rilevante numero d'interrogatori dai quali emerge chiaramente come Digilio non segua una logica precisa nel riferire i vari episodi che gli tornano alla mente ma affronti gli argomenti più disparati sia assecondando le domande o le emergenze istruttorie che gli vengono sottoposte sia riferendosi a quegli episodi che, tra un interrogatorio e l'altro ha rielaborato mentalmente.

Si consideri, a questo proposito che sia nel periodo della carcerazione ma soprattutto nel periodo successivo all'ictus il collaborante rimaneva solo con i propri pensieri per lunghi giorni e questa è una situazione che certo può favorire fughe in avanti o "flashback" dei propri ricordi più lontani.

A semplice titolo esemplificativo Digilio decide di parlare del ruolo del padre Michelangelo, decisivo per sua decisione di contattare i servizi americani d'Intelligence, solo nell'interrogatorio del 5 marzo 1994 pur essendo l'antecedente logico di tutta la sua attività.

Se si analizza la relazione di servizio stesa dal Cap. Giraud dopo l'incontro del 10 e 11 aprile 1996 emerge chiaramente come Digilio venga costretto ad ammettere la pregressa conoscenza dell'obiettivo bresciano proprio dalle obiezioni dell'inquirente al suo precedente ricordo minimizzante: *“Il Digilio allora precisava che, effettivamente, c’era stata una cena di lavoro a casa di BRUNO SOFFIATI presente il MARCELLO, il Dr. CARLO MARIA MAGGI ed il MINETTO in cui si era parlato della strage, pochi giorni prima che questa avvenisse. Era a conoscenza di questo dato per averlo appreso dal SOFFIATI MARCELLO, così come per la riunione di ROVIGO”*.

All’esito di quella prima ammissione l’ufficiale annotava, tuttavia, la sua ulteriore perplessità circa il fatto che il silenzio di Digilio (“il blocco”) fosse dovuto alla sua presenza, non rivelata, alla cena precedente la strage (cena di Colognola).

Ebbene, Giarudo, che ormai conosceva molto bene i meccanismi psicologici del dichiarante aveva perfettamente ragione giacchè il 19 aprile, davanti al G.I. Digilio, affrontando il tema del preannuncio dell’attentato nella cena a casa Soffiati non si limita a riportarne il racconto che gli avrebbe fatto Marcello Soffiati e la presenza di Minetto ma si decide ad ammettere anche la sua presenza a quella cena!

A questo punto il dado era tratto e non aveva senso non affrontare anche quella parte del proprio passato dato che, come dice al G.I. e ricorda la stessa Corte in sentenza: *“Certe cose sono difficili da dire e mi sono sentito di riferirle solo adesso dopo avere acquisito una completa fiducia negli inquirenti e in coloro che gestiscono il mio programma e poiché solo ora sono veramente tranquillo dell’attuazione concreta della mia protezione”*.

Non si può non sottolineare, allora, che il collaborante, fin da questo momento, ha deciso di affrontare il concreto rischio di essere direttamente coinvolto nel processo pendente davanti alla Procura di Brescia.

Risentito dopo una ventina di giorni nell'interrogatorio del 4 maggio, infatti, affronterà direttamente l'argomento ammettendo il proprio ruolo operativo nella messa a punto dell'ordigno in via Stella.

Nessuna reticenza, dunque, e nessuna calunnia formata a tavolino ma semplicemente (e del tutto trasparenti appaiono al riguardo gli atti) la faticosa e dolorosa pressa d'atto di dover ammettere anche questa vicenda oltre a quella già confessata legata alla strage del 12 dicembre 1969!

Anche sotto questo profilo appare, allora, del tutto incomprensibile il giudizio negativo della Corte circa la spontaneità e coerenza del narrato del collaborante, al contrario leale fino al punto di ammettere il proprio ruolo in una vicenda per la quale non era indagato né era stato, fin allora neppure sentito come persona informata dei fatti.

*** **

Le altre vicende raccontate da Digilio

La Corte (pag. 58) dichiara di voler tralasciare l'esame delle altre vicende che hanno formato oggetto delle dichiarazioni di Digilio ma questa scelta appare del tutto incongrua giacché si risolve in una inaccettabile contrazione dell'obbligo di verifica della credibilità del dichiarante.

Sarebbe facile, a questo proposito, fare riferimento alla sentenza di Milano del 30 giugno 2001 (che ha dato credito a Digilio sulla gran parte delle sue dichiarazioni) ma ben più pregnante è il contenuto della sentenza della Corte d'Assise di Milano dell'11 marzo 2000 (processo per la strage di via Fatebenefratelli del 27 marzo 1973) dato che i fatti oggetto di quel processo si collocano solo un anno prima della strage di piazza della Loggia.

Così scrivono quei giudici (pag. 204 e seg.): *“L'assunzione delle proprie responsabilità, che consente di attribuire un ben più pregnante significato al coinvolgimento delle responsabilità altrui, diventa altresì elemento del disinteresse alla chiamata di correo, per il quale pure depongono i rapporti intrattenuti con i chiamati all'epoca dei fatti, e cioè la buona cordialità*

intrattenuta con Neami, conosciuto e frequentato a casa Maggi, la risalente amicizia scambiata con Boffelli, perfino ospitato nella propria casa, l'antica ed intima amicizia personale che legava il Digilio al coimputato Maggi (il quale, mentre oggi la sua difesa – egli non ha inteso difendersi dinanzi alla Corte, avvalendosi della facoltà di non rispondere – ha dipinto in dibattimento il collaboratore di giustizia come una persona da invitare a cena per aiutarlo a sbarcare il lunario e a vincere la solitudine, ha ammesso nel procedimento dinanzi alla Corte di Assise di Venezia una profonda ventennale ricambiata amicizia – foglio 45 della parte motiva della sentenza 9 dicembre 1988, in volume 26 proc. Pen. 2/1992 F – ma in allora il collaboratore di giustizia non era ancora tale, e si trovava all'estero latitante); del resto, nessuno dei tre chiamati le posizioni dei quali sono ora all'attenzione della Corte, ha potuto anche solo allegare, se non dimostrare, un qualsivoglia elemento concreto dal quale inferire anche solo il sospetto di una chiamata interessata, e cioè calunniosa, anzi, neppure elementi da cui poter desumere l'esistenza di rancore da parte del chiamante nei confronti dei chiamati, rancore che, seppure non dimostra, per sé solo, la calunniosità della relazione di accusa, pure impone al giudice che la valuta la più prudente delle deliberazioni. Queste caratteristiche di attendibilità intrinseche della chiamata di correo non sono certo offuscate dalla posizione processuale assunta da Digilio nei confronti dei propri rapporti con Ordine Nuovo, del quale egli ha dichiarato, nonostante l'ammessa intensissima frequentazione di non aver mai condiviso gli ideali e la strategia politico-eversiva". Orbene, che Digilio fosse o meno un informatore dei Servizi Segreti americani (in un ambiente dove quasi tutti coloro che vi gravitavano erano perlomeno al soldo dei Servizi di informazione italiani) non sposta di un ette il problema della sua attendibilità che va deliberato sulla base di altri parametri, giacchè Digilio in primo luogo non ha negato la intensissima ventennale frequentazione con gli ambienti di Ordine Nuovo di Venezia, ma ha ammesso la propria partecipazione non solo

al gravissimo fatto che ne occupa nei termini che sono stati appena riferiti ma altresì, nei numerosissimi interrogatori resi nell'ambito degli altri due procedimenti riuniti, a tantissimi altri fatti delittuosi (a puro titolo esemplificativo andranno qui citati gli episodi di violazione della legislazione sulle armi), anche gravissimi (come ha ricordato la Parte Civile Saja durante l'illustrazione delle sue conclusioni). Ed allora, riconosciuto quell'importante contributo causale arrecato all'organizzazione eversiva di Maggi – quello stesso contributo accertato dalle sentenze delle Corti di Assise veneziane di primo e di secondo grado con accertamento definitivo ed appostato nel certificato penale del collaboratore di giustizia – che valore può avere la denunciata riserva mentale che secondo Digilio avrebbe presieduto e fornito ragione a quelle non certo passive frequentazioni, almeno con riferimento alla genuinità e spontaneità della sua collaborazione?. Nessun valore, all'evidenza: semmai, si poteva ipotizzare anche per Digilio, nell'impostazione accusatoria, una accusa del tipo di quella contestata al Minetto, cosa che è puntualmente avvenuta (ma, come brevemente si dirà, quell'imputazione è del tutto sformata di fondamento in diritto). Il che consente (tuttavia) di affermare che allora, confessati i singoli episodi di reato legati alla frequentazione di Ordine Nuovo, l'allegazione della collaborazione con le autorità statunitensi poteva solo essere foriera, per il collaboratore di giustizia, siccome in effetti è stata, di nuove gravi imputazioni, e dunque trattasi di allegazione non certo interessata: anche da questo punto di vista, insomma, la genuinità e la lealtà della collaborazione sono salve. E l'immagine di un Carlo Digilio con il quale Carlo Maria Maggi condivideva (come per la sorte di quei detonatori dissotterrati in tutta fretta dal Tiro a Segno del Lido ed oggetto del bigliettino in codice affidato a Bressan perché fosse recapitato all'amico ancora latitante in Italia: id est, guarda caso, a Via Stella a Verona) le decisioni più delicate, consegnataci dalla sentenza 9 dicembre 1988 della Corte di Assise di Venezia appare pienamente

confermata dalle prove a disposizione della Corte acquisite nella formale istruzione, e confermate nel loro valore probatorio in dibattimento. Tutte le fonti – senza eccezione alcuna – che hanno riferito di Ordine Nuovo di Venezia hanno descritto la grande amicizia e confidenza tra Digilio e Maggi, raccontando che nelle occasioni più significative il secondo era sempre in compagnia del primo”.

Inutile rilevare la profonda differenza tra le due valutazioni ed inutile fare riferimento al fatto che quella sentenza, poi riformata in appello sia stata successivamente rivalutata nel giudizio di rinvio della Cassazione come abbiamo già avuto modo di sottolineare.

Sono, tuttavia, numerosi gli episodi raccontati da Digilio che hanno trovato riscontri ed hanno visto riconosciuta la sua attendibilità.

Solo esemplificativamente e addirittura utilizzando la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano (che, come noto, ribaltava ex 530 2° comma la condanna irrogata a Maggi, Zorzi e Rognoni) è possibile citare le seguenti vicende:

- i rapporti Fachini – Raho (rilevanti proprio per l’accertamento positivo del ruolo di Roberto Raho nell’acquisto di esplosivo da Digilio)
- la gelignite ceduta da Roberto Rotelli (rilevante perché riguarda il possesso di tale esplosivo da parte del gruppo di O.N. di Venezia in epoca solo di 1 anno antecedente ai fatti di Brescia)
- l’attività svolta in Spagna (rilevante poiché certifica un ruolo del dichiarante di notevole rilievo e delicatezza al quale è stato necessariamente delegato proprio dai vertici di O.N. e proprio nei mesi successivi alla strage di piazza della Loggia)
- le strutture golpiste e di difesa dello Stato (la cui importanza è evidente per la ormai storicizzata ricostruzione della connivenza di alcune realtà militari e istituzionali con dette formazioni proprio negli anni di riferimento dei fatti che ci occupano)

- la rete informativa (nella quale Digilio colloca varie persone per alcune delle quali ne è riconosciuta l'appartenenza)
- il passato del padre Michelangelo (che, ad onta della non chiara vicenda del sottomarino, ha trovato notevoli riscontri documentali)

A ciò si aggiunga che molte delle affermazioni rese dal dichiarante sul ruolo della rete informativa americana hanno trovato ampia conferma (seppure generica) nelle parole del generale Maletti secondo il quale la CIA e i servizi militari americani non solo avevano una presenza attiva in Italia ma svolgevano un ruolo specifico anche nei rapporti con i gruppi eversivi di destra proprio in quegli anni.

Posto che Digilio si è sempre voluto collocare in questo contesto come osservatore per conto dell'intelligence americana è rilevante notare come abbia sempre confermato di non conoscere Aginter Press e le eventuali operazioni svolte da codesta organizzazione.

Facile sarebbe stato, al contrario, venire incontro alle richieste di chiarimenti sul Punto che venivano dagli inquirenti.

*** **

IL NARRATO DI DIGILIO

Accertato, dunque, che il dichiarante deve essere valutato positivamente sia quanto alla credibilità intrinseca che quanto alla spontaneità e coerenza della scelta collaborativa è ora necessario affrontare il contenuto delle sue dichiarazioni rispetto ai tre episodi rilevanti per la causa.

*** **

La cena di Rovigo

Il primo racconto relativo alla vicenda è del 31 gennaio 1996, come detto tre mesi prima del colloquio investigativo con il Cap. Girando e della telefonata all'ispettore Emireni.

In questo interrogatorio davanti al G.I. di Milano Digilio affronta vari argomenti ed è rilevante notare che altri episodi raccontati troveranno conferma nei vari gradi di giudizio.

L'episodio Forziati (ospitato e trattenuto in via Stella proprio da Soffiati e Digilio) troverà riconoscimento sia dalla sentenza per piazza Fontana che, soprattutto, nel processo per la strage del '73 di via Fatebenefratelli ove era un antecedente importante di quell'episodio a conferma del ruolo di Soffiati e della casa di via Stella come uno dei "santuari" del gruppo di fuoco ordinovista veneto.

Altrettanto esatti si dimostreranno i ricordi di Digilio circa la macchina fotografica di Minetto, il furto di esplosivo di Arzignano e il ruolo del Prof. Marco Marin (consulente del museo navale di Venezia) quale fiancheggiatore del gruppo Maggi.

Il racconto successivamente cristallizzato nel verbale di interrogatorio avanti i P.M. di Brescia non si discosta sostanzialmente da quel primo ricordo se non per la più precisa indicazione dei partecipanti giacchè l'incertezza sulla data e sul momento nel quale Soffiati gliel'avrebbe raccontata pare del tutto conciliabile col decorso di ben ventidue anni dai fatti!.

Quanto alla presenza di militari e ufficiali, trattandosi di una cena di propaganda a scopo politico, non meraviglia certo e trova, del resto, conferma nelle dichiarazioni di altri testimoni che hanno descritto riunioni simili in quel periodo (V. dichiarazioni di Gaetano Orlando G.I. Bologna 13.2.1991).

Ma la Corte tralascia totalmente di esaminare i riscontri al narrato di Digilio!

All'udienza del 17 marzo 2009 il teste Affatigato, infatti ricorda una cena in un locale posto tra Padova e Rovigo organizzata da Maggi con la presenza di una quindicina di persone nella quale si auspicava dal Maggi l'organizzazione di attentati ed alla quale con buona probabilità avrebbe partecipato anche Tramonte che riconosce in fotografia.

Ma di questa riunione vi è, addirittura, una conferma documentale.

A pag. 233 della perizia del Prof. Giannuli resa nel procedimento milanese ed acquisita agli atti viene illustrato un appunto (allegato del SID senza data ma che è certamente databile dopo il novembre'73 e quasi certamente nei primi mesi del 1974.

Il teso dell'appunto riguarda proprio il compito che Maggi si sarebbe assunto per prendere contatto con gli ordinovisti di Verona e Rovigo e il ruolo delegato proprio a Soffiati.

Non occorre altro, pare, per trovare totalmente confermata la notizia che Soffiati avrebbe trasmesso a Digilio e da questi agli inquirenti.

Alla stregua di quanto detto nei presenti motivi nella parte relativa alle condizioni del dichiarante al momento dell'incidente probatorio, risulta inutile affrontare puntualmente le eventuali modifiche al suo narrato e le conseguenze sulla attendibilità di questa parte delle dichiarazioni poiché non abbiamo elementi certi cui ancorare il giudizio.

*** **

La cena di Colognola

Come già detto il 19 aprile Digilio manifesta l'intenzione di non sfuggire le proprie responsabilità "oggettive" nella vicenda bresciana ammettendo di aver personalmente partecipato alla cena nella quale Maggi esplicitamente preannuncia il prossimo "grosso attentato terroristico".

Nell'interrogatorio immediatamente successivo del 4 maggio davanti al G.I. di Milano Digilio affronterà direttamente la propria responsabilità.

Già solo da questo primo fatto di immediata percezione traspare la assoluta continuità del ricorso tra i due episodi.

Se si legge attentamente questo secondo verbale non si può non rilevare come Digilio connetta la cena di Colognola e il consiglio operativo dato a Soffiati sull'ordigno contenuto nella valigetta proprio al fatto che dopo la cena "*ero un po' spaesato e rimasi ospite da Marcello Soffiati in via Stella e quindi ero lì quando lui partì per Mestre e ritornò a Verona sapendo di trovarmi*".

La circostanza appare del tutto credibile (Digilio era già stato ospitato da Soffiati a Verona in altre circostanze) ma, soprattutto, colpisce la consapevolezza del dichiarante sul fatto che le affermazioni di Maggi fossero il preannuncio di qualcosa di assai rilevante per il gruppo.

Forse, addirittura, la stessa presenza di Digilio fu richiesta espressamente da Maggi o da Soffiati per maggiore garanzia del buon fine dell'operazione.

La cena di Colognola non è, dunque, l'occasione di una semplice battuta di Maggi ma la prevista riunione preparatoria della successiva fase organizzativa alla quale erano chiamati Minetto, Soffiati e, forse, lo stesso Digilio.

Nessun rilievo deve darsi, in un contesto dichiaratorio a ben 22 anni di distanza dai fatti, alla più o meno precisa collocazione temporale se non si vuole cadere nell'assurdo!.

Quanto all'affermazione resa solo cinque anni più tardi durante l'incidente probatorio circa la partecipazione di Persic, al di là di quanto già detto circa l'aggravarsi della situazione patologica del dichiarante, bastino le seguenti osservazioni:

- Persic, per sua stessa ammissione, era presente molto frequentemente alle riunioni del gruppo a Colognola (V. deposizione alla Corte d'Assise) e, nel ricordo di Digilio a così tanta distanza di tempo può non essere stato facile focalizzare con certezza la sua assenza (così come aveva fatto, probabilmente con maggiore esattezza, nelle prime dichiarazioni).

Quest'ultimo, del resto, pur avendo avuto un sodalizio molto stretto con Soffiati ha sempre attentamente valutato quali episodi ammettere e di quali rifiutare la partecipazione.

Ad esempio ha ammesso alcune vicende ormai prescritte relative al possesso di armi o ad attentati minori (Palazzo della Regione a Trento) ma ha accuratamente aggirato qualunque sospetto di un suo coinvolgimento "politico" in O.N. che avrebbe potuto "avvicinarlo" a qualsiasi titolo ai reati più gravi.

Paradigmatico, a questo proposito è l'episodio relativo ad una riunione svoltasi proprio a casa sua nella quale era stato dato da Maggi il preannuncio della mobilitazione per il tentato golpe del 1970 riferito nei verbali "milanesi".

In proposito è sufficiente leggere quanto scrivono i giudici dell'Assise di Milano nella sentenza di I° grado per la strage del '73 in via Fatebenefratelli (pag. 198 e seg.): *“ricordo che nel 1970/71 si fece una riunione a casa mia a Verona via Morelli 2. Erano presenti il dottor Maggi, Digilio Carlo, Soffiati Marcello, un uomo coi baffi che faceva il croupier al Casinò di Venezia ed io. Successivamente, poco dopo, giunsero il Minetto Sergio, Soffiati Bruno e sua moglie, detta Donna Rachele ...In questa occasione avvenne la presentazione ufficiale del Minetto Sergio con il dottor Maggi. I due probabilmente si conoscevano già di fama e di nome avendo in comune gli stessi amici, ma quella volta furono presentati ufficialmente dal Soffiati Marcello. Ricordo che in quella riunione mi sembrarono tutti un po' esaltati. Infatti, come vi ho detto prima, io non ero ideologicamente preparato e soprattutto ero contro ogni violenza; probabilmente avevano scelto la mia abitazione, fra l'altro a mia insaputa perché vennero senza preavviso, in quanto la più sicura. Tornando ai discorsi che fecero, ricordo che non li compresi parlavano di una certa rivoluzione intesa come accadimento avvenire a breve, con l'appoggio degli americani. L'uomo con i baffi disse che in Piemonte Valle d'Aosta erano pro Savoia ma non so a cosa si riferisse, mentre i presenti capirono ben Ricordo che qualcuno gli chiese quanti fossero gli uomini, ma la ebbe fu evasiva. Al termine della riunione, alla quale assistetti passivamente, l'uomo con i baffi mi disse, davanti a tutti che non dovevo assolutamente parlare con alcuno e che se fosse venuto fuori qualcosa sapevano già chi era il delatore. Al Giudice Istruttore del procedimento penale numero 2322/1/1973 F, Persic aggiungeva, il 24 aprile 1997, che **“dopo quella volta, anche in altre occasioni le suddette persone hanno parlato di rivoluzione o di colpo di Stato”**. Di fatto, però –*

commentava – non è mai accaduto nulla; quando però Soffiati commentò, dopo un attentato clamoroso (sono quasi sicuro, come ho già detto, che si è trattato dell’attentato di Piazza della Loggia a Brescia): finalmente si fa sul serio; io ho messo in relazione questo commento con tutti i discorsi sentiti in precedenza relativi all’imminente colpo di Stato”.

Ne consegue che la smentita di Persic, se formalmente esclude il riscontro dell’affermazione di Digilio è, a sua volta, gravemente sospetta di essere viziata dalla precisa volontà del teste di non farsi coinvolgere direttamente nelle vicende più gravi vissute spalla a spalla con Soffiati, Maggi e Digilio.

Seguendo la giurisprudenza formatasi sul punto si può a ragione considerare, al contrario, che le affermazioni di Persic pur non sovrapponibili a quelle di Digilio ne corroborano il racconto con “una valutazione convergente” e “riconducono ad esso attraverso deduzioni logiche”. (Cass. II 19 marzo 2001 n. 24108 Ric. Enea).

*** **

La valigetta in via Stella

La sentenza affronta il tema semplicemente elencando le varie dichiarazioni di Digilio e giustapponendo i passaggi che modificano, nel corso del tempo, le prime dichiarazioni.

E’ facile rilevare, da questo riassuntivo excursus, l’esistenza di alcuni punti fermi nella ricostruzione del dichiarante ed, in particolare, si tratta del percorso fatto dall’ordigno: provenienza Mestre, sosta a Verona, destinazione Milano; queste tre situazioni non verranno mai modificate o contraddette.

MESTRE è la città di Zorzi e in nessuno dei processi per i fatti di terrorismo di quegli anni è mai stato messo in dubbio che il gruppo ordinovista fosse diretto e coordinato sia politicamente che militarmente da Delfo Zorzi, come risulta anche dalla lettera di Rauti a Romani del 6 maggio 1972.

Bastino le pagine della sentenza d’Appello per la strage di piazza Fontana (pag. 217 e seg.): “*Ritornato Zorzi, che sino ad allora aveva avuto solo*

sporadicamente rapporti con quel gruppo, da Napoli ove si era trasferito per frequentare l'università, vi era stata una svolta politica, perché quegli aveva cominciato da subito a manifestare il suo progetto politico eversivo, prospettando la necessità che il circolo mestrino assumesse contatti con gli altri gruppi ordinovisti del Veneto, ed in particolare con i veronesi, e cioè Soffiati, nonché i triestini, e cioè Neami e Portolan: il tutto al fine di costituire una "rete" di azione politica, un coordinamento tra quei sodalizi che consentisse la realizzazione di un'iniziativa comune. Campaner Giuliano ha innanzitutto individuato il gruppo ordinovista operante a Mestre, a capo del quale operava Zorzi e di cui facevano parte Siciliano, Vianello, Busetto e Bergantin oltre, in posizione più defilata, Lagna, Maggiori e Montagner. Dopo aver descritto i rapporti dei mestrini con i veneziani, tra cui Maggi, Romani e Molin, ha riferito la sua partecipazione alla riunione presso la "White Room" ed ha fornito alcune specifiche indicazioni sui rapporti di Zorzi con altri militanti della destra di Padova e Milano.

Francia Salvatore ha dichiarato di aver conosciuto Zorzi alla palestra di arti marziali, luogo che costituiva un punto di incontro anche politico; Rossi Paola di aver sentito parlare della leadership politica di Delfo Zorzi nell'ambito di Ordine Nuovo mestrino; Falica Luigi di aver conosciuto nel 1973 Zorzi, che era il punto di riferimento dei mestrini appartenenti al Movimento politico Ordine Nuovo; Gallo Maria Rosa, moglie di Mariga, di saperlo tra gli amici del marito. Ma, come si è anticipato, a riscontro di Siciliano non vi sono solo deposizioni testimoniali ma anche ammissioni di un coimputato. Invero, Maggi, alla domanda del Pubblico Ministero in ordine al gruppo mestrino ed al ruolo in esso rivestito da Zorzi, ha, pur avendo cercato inizialmente di sminuire la rilevanza politica di coloro che ha definito "i ragazzi mestrini", dovuto, ammettere che Zorzi aveva un certo carisma. Ritene il Collegio che la Corte di Assise sia giunta a conclusioni di merito assolutamente corrette percorrendo un itinerario logico giuridico parimenti

ineccepibile, per cui non solo va ribadito che Zorzi Delfo fu a capo di un gruppo eversivo costituito a Mestre e poi a Venezia/Mestre, ma anche, correlativamente, che le dichiarazioni rese in questo processo da Siciliano Martino hanno, proprio per tale motivo, trovato pieno ed attendibile riscontro se non, addirittura, sono risultate corredate da prove del tutto autonome, e cioè le sopra ricordate deposizioni Vianello e Vinciguerra.”

Ulteriore conferma si trova nella partecipazione dei “mestrini” in alcune pagine di questo processo.

Ne parla Tramonte nelle veline raccolte dal M.llo Felli e ne parla Luigi Falica nel resoconto della sua partecipazione alla riunione di Cattolica (ud. 17.3.09).

Quanto a Verona, è la città di Soffiati e, non a caso, sarà proprio Maggi, nella sua qualità di responsabile O.N. del Triveneto, a nominarlo segretario reggente di Verona riconoscendone il ruolo insostituibile in quegli anni (ad onta di una certa fama di persona originale e un po’ spavalda che gli è stata attribuita).

La casa di via Stella è stata usata più volte come un vero “covo” del gruppo di O.N.

Ampio spazio, come visto, è stato dato in altri processi alla ricostruzione di episodi chiave svoltisi in quell’appartamento come la vicenda del “sequestro” del barone triestino Forziati e la stessa presenza di Digilio per un certo tempo della sua latitanza prima della fuga all’estero.

Milano, invece, non aveva una sede di O.N. ma tutte le testimonianze hanno confermato che il gruppo giovanile della Fenice nato sotto la guida di Giancarlo Rognoni aveva un ruolo molto importante ed era strettamente legato alle direttive di Carlo Maria Maggi soprattutto dopo l’espatrio di Rognoni conseguente al processo per la bomba sul treno Torino-Roma, del 7 aprile del ’73.

L’episodio raccontato da Siciliano circa il ruolo “commissariale” di Maggi dopo l’aggressione subita dalla Cavagnoli (moglie di Rognoni), così come il

viaggio di Dedemo per portare proprio la Cavagnoli a Jesolo (dove Maggi era in vacanza) per raccoglierne i consigli, sono illuminanti in proposito.

La S.A.M. (Squadre Azione Mussolini fondate da Esposti e Angelo Angeli) era una delle sigle operative dell'estremismo di destra milanese strettamente imparentate proprio con la Fenice.

Non è inutile, allora, ricordare che proprio in questo gruppo militavano, all'epoca, Piero Battiston e Cesare Ferri così come risulta dalle deposizioni di Fabrizio Zani (ud. 4.2.2010) e che proprio Ferri aveva portato al gruppo di Ordine Nero una parte dell'esplosivo delle S.A.M.

Così come non va dimenticato che proprio al milanese Fabrizio Zani (amico e sodale di Ferri e vicino al gruppo della Fenice oltre che partecipe della nuova sigla di Ordine Nero, verrà commissionata la dichiarazione di smentita della Strage dell'Italicus decisa della riunione di Bellinzona).

La deposizione di Zani (pur reticente sulle sue responsabilità) è illuminante anche sotto un altro profilo: le modalità costruttive degli ordigni utilizzati da Ordine Nero per gli attentati della primavera del '74.

Secondo il teste venivano usati vecchi candelotti di dinamite ed esplosivo ANFO in scaglie e come temporizzatore una sveglia.

Se la Corte non si fosse del tutto dimenticata del "processo Ferri" e delle numerose circostanze che portarono quei giudici ad un passo dal riconoscere la responsabilità di Cesare Ferri per la strage e, comunque, il rilevante ruolo svolto dagli estremisti di destra milanesi (Zani-Di Giovanni-Pagliai-De Amici-Ferri) nelle complesse vicende bresciane che hanno incrociato la tragica fine di Silvio Ferrari e l'eccidio del 28 maggio, avrebbe forse prestato più attenzione alla affermazione di Soffiati ricordata da Carlo Digilio.

Non c'è dubbio, dunque, che il narrato di Digilio trova molti argomenti di riscontro che la sentenza, afflitta da presbitismo giudiziario speso nella puntigliosa analisi dei verbali più tardi di Digilio non riesce neppure a cogliere.

In questo caso la Corte cade anche in alcuni gravi errori di lettura degli atti. Non è vero, infatti, che Digilio modifichi una prima indicazione sul materiale con cui era fatto il filo d'incandescenza dell'ordigno.

Il 15 maggio 1996 interrogato dai P.M. di Brescia indica l'esistenza di "un filo molto sottile, sottilissimo" ed è il P.M. Dott. Piantoni a suggerire "di rame?" ottenendo la risposta: "sembrava un filo di rame sottilissimo.....".

L'indicazione, data molti anni dopo, di un filo al nichel-cromo non è, dunque, una modifica di una propria personale precedente descrizione.

Altrettanto si può dire per il materiale esplosivo dei candelotti che certamente non ha trovato una indicazione chiara e certa proprio perchè Digilio ha sempre correttamente manifestato la propria incapacità a definire con certezza il materiale che, nella maggior parte dei casi, ha pur sempre indicato come dinamite.

*** **

L'intercettazione ambientale Raho/Battiston

E' impressionante, a questo punto, ascoltare l'intercettazione ambientale del 26.9.95 tra Roberto Raho e Piero Battiston nella quale si trova la conferma "dal vivo" del racconto di Digilio.

A questo proposito la Corte raggiunge vette di assurdità sorprendenti e la lettura della motivazione sul punto conferma il pregiudizio che permea l'intero capitolo dedicato al narrato di Digilio.

Una corretta valutazione di questo passaggio fondamentale della ricostruzione giudiziaria non può prescindere dal considerare che Raho è stato ritenuto responsabile di numerosi reati legati al possesso ed utilizzo di esplosivo e, in particolare, come si è già detto, sono risultati provati proprio i frequenti rapporti con Digilio e per la sua reticenza la Procura di Milano ebbe ad emettere un ordine di custodia cautelare proprio con riferimento al contenuto delle dichiarazioni del colloquio con Battiston.

Negli interrogatori resi nel '95 e '96 dal Raho alla P.M. Pradella (e acquisiti agli atti), del resto, non si fa fatica a trovare ragione delle sue reticenze (peraltro comuni anche a molti altri protagonisti di quegli anni) nel rischio di vedersi contestare la partecipazione ai reati imprescrittibili di strage o di essere costretto a coinvolgervi amici e sodali con i quali spesso i rapporti non erano cessati.

E' proprio il caso di Raho e Battiston che il primo è costretto ad ammettere di avere rivisto proprio in quei giorni e proprio per parlare di Digilio!.

Le poche battute riservate dalla sentenza alla figura di Roberto Raho sono ancora una volta il frutto della incomprensibile fretteolosità di un giudice incapace di andare oltre ciò che ha direttamente ascoltato in aula dimenticando ogni collegamento con la rilevante messe di informazioni che la amplissima indagine gli aveva messo a disposizione.

Ma è la lettura del testo della conversazione fatta dalla Corte che non convince sia per l'omissione di alcuni passaggi importanti sia per le conclusioni.

Il passaggio che riguarda direttamente i fatti del processo è riportato a pag. 214 della sentenza ma deve essere letto nella sua interezza e si compone di tre diverse affermazioni tutte di Roberto Raho.

A) *“Se il nonno dice la verità sulle piccole cose Potrebbe ... eh, dirla anche sulle grandi”*

B) *“Per esempio era trapelato che il nonno aveva detto che Marcello Soffiati il giorno prima della strage era partito per Brescia con le valigie piene di esplosivo, Soffiati è morto”*

C) *“Il dottore è vivo poi, però, e il Soffiati gli serve per fargli portare la ...”*

La prima affermazione non può che essere interpretata come la consapevolezza della conoscenza, da parte di Digilio, di molti segreti di grande rilievo sui fatti più eclatanti di quegli anni e si colloca come ulteriore riscontro generico alla attendibilità di Digilio.

Quanto alla seconda è facile notare che Raho collega direttamente la valigetta di Soffiati a Brescia e non già a Milano come sempre sostenuto da Digilio.

Ciò significa che la fonte di conoscenza di Raho non è Digilio ma qualcuno che conosceva l'effettiva destinazione dell'ordigno.

Ciò è tanto più evidente poiché la frase sembra riferirsi alla conoscenza del fatto proveniente da una propalazione estranea al “nonno”: se Raho avesse avuto la notizia dallo stesso Digilio la frase sarebbe stata “il nonno aveva detto che ...”.

Si deve parlare, dunque, di una fonte diversa e autonoma rispetto al dichiarato di Digilio e di una fonte certamente precedente alle dichiarazioni sul punto rese ai giudici italiani.

La terza affermazione è un ulteriore elemento di grande rilevanza poiché riguarda direttamente Maggi.

E' bene notare, che Raho, nel riferire la sua conoscenza dell'episodio due righe sopra non aveva nominato il mandante di Soffiati e, dunque, l'indicazione di questo passo certamente completa la comunicazione delle informazioni in suo possesso indicando il “dottore” (cioè Maggi) come il mandante.

Ma la frase si completa riferendo che il Soffiati “...gli serve per fargli portare la ...”.

E', dunque, a Maggi che serve Soffiati per l'incombenza e, questo, è tecnicamente un riscontro individualizzante al dichiarato di Digilio.

L'affermazione della Corte secondo la quale questa “non sarebbe altro che una ulteriore versione di Digilio resa in tempi antecedenti alla sua collaborazione” è destituita, allora, di ogni fondamento.

Ma la sentenza non avendo rilevato l'evidenza del fatto che il reale dichiarante è il solo Raho, spende varie pagine nel tentativo di ottenere precisazioni e chiarimenti da Battiston col solo risultato di confondersi ulteriormente.

In effetti Battiston dapprima si dice sicuro di aver appreso della valigetta di Soffiati direttamente da Digilio (pag. 223 sentenza) mentre si trovavano tutti e tre insieme collocando l'incontro o nel periodo del militare in Veneto ovvero durante la latitanza in Venezuela, poi finisce per dichiarare di non avere un ricordo diretto del colloquio (pag. 226).

Successivamente (pag. 231) rispondendo al controesame della difesa Zorzi che gli segnala come Digilio avesse escluso (int. 20.1.97 P.M. Brescia) di averne parlato con loro in quei termini, Battiston finisce per sostenere che è Digilio che mente (pur avendo un evidente interesse opposto).

L'errore in cui cade Battiston è lo stesso in cui cade la Corte e cioè escludere che le frasi di Raho abbiano una fonte diversa da Digilio (ad esempio lo stesso Maggi con il quale Raho aveva all'epoca molti rapporti).

Solo così, del resto, si spiega il riferimento a Brescia che Digilio non ha mai fatto e si giustificano le incertezze di Battiston non solo sull'epoca della conoscenza dell'episodio ma anche sulla evidente illogicità di non aver collegato la valigetta alla strage!.

E se è vero che nella descrizione di questo fatto i due non dicono che Soffiati aveva ricevuto la valigetta da Zorzi (come invece afferma Digilio), questa omissione non è in grado, ad un attento esame, di far perdere carattere individualizzante al riscontro.

L'intercettazione ambientale deve essere letta, infatti, unitariamente, vale a dire in tutte le parti del discorso che intercorre fra Raho e Battiston e ciò consente di rilevare come, da un lato, dalla prima parte della conversazione emerga chiaramente la preoccupazione di Zorzi rispetto ad una accusa generica di Digilio, ma dall'altro, quando l'accusa si concretizza, essa corrisponde nelle modalità descrittive del fatto proprio all'episodio della valigetta, di cui Digilio non aveva ancora parlato nel corso dei suoi interrogatori.

L'individualizzazione della accusa verso Zorzi deriva dalla preoccupazione di Zorzi stesso, precedentemente affermata, il quale, se non avesse fornito l'esplosivo, non avrebbe avuto alcuna ragione di temere che Digilio potesse attribuirgli questa condotta e quindi non avrebbe dovuto rientrare nel novero dei "soggetti preoccupati". E, invece, in questa intercettazione ambientale, oltre a Maggi, i soggetti preoccupati non sono solo Raho e Battiston (perché sanno di avere frequentato con una certa assiduità lo Scalinetto) ma anche Delfo Zorzi.

Ciò non bastasse negli atti si trova un'altra intercettazione che indirettamente conferma la provenienza dell'esplosivo dal gruppo Zorzi.

Ci si riferisce al passaggio alle pagine 50-51 dell'intercettazione ambientale Siciliano-Fisanotti del 16 maggio 2002 che, per comodità di consultazione, viene qui integralmente riprodotto:

Martino: un altro è il Digilio che lo ricoverano ... con grado di Capitano in ospedale ...

Beppe: Dov'è? ... (ride) ... Dove cazzo è?

Martino: il coso è qui ... vicino al lago di Garda.

Beppe: Ma sarà in qualche ricovero, dai ...

Martino: In ospedale.

Beppe: E' moribondo, cazzo ... su ...!

Martino: Ma quale "moribondo"'

Beppe: Non ha fatto un ictus?

Martino: Sì ... va beh

Beppe: insomma, la malattia ...

Martino: (...) ...

Beppe: La malattia dei camerati è l'ictus (riso lieve)

Martino: (...) ...

Beppe: La malattia (...) camera ...

Martino: Lui si ricorda tutto. Con l'ictus si ricorda

Beppe: Si ricorda veramente?

Martino: Mi hanno ... mi hanno usato a me questo ... (...).

La mia questione lì è stata tenuta in piedi solo per quello. Tu lo sai benissimo che io non ... (...).

Beppe: Beh, certo.

Martino: (...) là. Adesso continua (?) a metterlo in culo e ... teniamo duro. C'è anche Delfino là.

Posto che non risulta che Siciliano abbia mai conosciuto il capitano Delfino, tali affermazioni dimostrano, innanzitutto, che non era solo Raho ad utilizzare il soprannome di “Delfino” per indicare Zorzi e, sotto tale profilo, costituiscono riscontro sia alla intercettazione ambientale Raho – Battiston sia alle dichiarazioni rese al dibattimento dallo stesso Battiston.

Ma vi è di più. Il passaggio sopra citato dimostra che **nel 2002, nel corso di una conversazione nella quale Siciliano era all’oscuro di essere intercettato** (mentre Fisanotti era stato mandato dagli inquirenti ad incontrarlo proprio per “provocare” le sue dichiarazioni) lo stesso **Siciliano**, che aveva ricevuto denaro da Zorzi per non accusarlo (e ciò è riconosciuto nella sentenza impugnata), afferma confidenzialmente che lui, come “pentito”, viene “tenuto in piedi” dagli organi inquirenti per riscontrare le dichiarazioni di Digilio, anche se (precisa il collaboratore) egli non era là in quel periodo (cioè non era più politicamente attivo nella zona di Mestre nel 1974), mentre **“Delfino”, cioè Zorzi, si che c’era!**

Ebbene, anche alla luce di questi ulteriori elementi, risulta ormai inutile domandarsi il perché Zorzi abbia deciso di “pagare” la ritrattazione di Siciliano.

Una cosa è certa: la risposta che fornisce la Corte di primo grado è a dir poco “imbarazzante”.

Così rilette, le affermazioni di Raho appaiono in tutta la loro rilevanza e si configurano come vere.

*** **

La questione Tramonte

La Corte ha dedicato un intero paragrafo alla “*valutazione di Tramonte*” (pagine 305-325 della impugnata sentenza) facendo precedere l’analisi dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato da una distinzione fra tre diversi tipi di affermazioni: 1) “*il narrato di Tramonte all’ispettore Felli*”, rispetto al quale “*non si pone un problema di valutazione dell’attendibilità del dichiarante ex art. 192 comma 3 cod. proc. pen., ma un normale problema di valutazione della testimonianza indiretta*”; 2) “*le dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria e contestate durante l’esame*” che “*non possono essere utilizzate per provare i fatti raccontati nei confronti dei coimputati*” e 3) “*le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento (incluse quelle rese nel dibattimento per la strage di piazza Fontana*” rispetto alle quali occorre “*procedere a valutare, ai fini dell’art. 192 comma 3 cod. proc. pen., l’attendibilità del dichiarante sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo*”.

La prima categoria non rende necessario spendere eccessive parole sotto il profilo della attendibilità del contenuto del narrato, che la stessa Corte valuta positivamente essendo esso perfettamente coincidente con quello derivante dalla testimonianza del maresciallo Felli.

Sul punto è sufficiente richiamare il seguente passaggio a pagina 325 della impugnata sentenza all’inizio del paragrafo “*la posizione di Carlo Maria Maggi*”: “**ritenuto credibile sia il maresciallo Felli, non essendoci elementi di segno diverso, sia la sua fonte in quanto all’epoca il Tramonte non aveva motivo di mentire non dovendosi difendere da una qualsivoglia accusa nei suoi confronti né avendo motivi di astio nei confronti dei coimputati**”).

Allo stesso modo, la seconda categoria evocata dalla Corte (le “precedenti” dichiarazioni di Tramonte) non merita particolare disamina posto che, come

già ricordato in premessa, le dichiarazioni rese dall'imputato nella fase delle indagini da un dato momento non corrispondono certo ai canoni di ordine logico (genesì, motivi, spontaneità, verosimiglianza, precisione) che dovrebbero orientare il Giudice nelle scelte da compiere nel lavoro di ricostruzione storica dei fatti e, pertanto, anche se fossero state astrattamente utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati, queste "prove" avrebbero avuto, in concreto, scarsa valenza in quanto in buona parte inattendibili.

La terza *species* del *genus* "dichiarazioni di Tramonte" è quella a cui la Corte dedica maggiore attenzione e che riveste, oggettivamente, maggior interesse per il giudizio.

A questo proposito la sentenza (pag. 306 e 317) giunge ad una considerazione paradossale: poiché Tramonte "*accredita una versione dei fatti tesa ad alleggerire il proprio coinvolgimento nella vicenda*" "*ne consegue che, ai sensi dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., va espresso giudizio negativo in ordine all'attendibilità di Tramonte e, pertanto, non possono trarsi dalle dichiarazioni rese in dibattimento elementi di prova a carico degli altri imputati, una volta accertato, lo si ribadisce, che Tramonte ha mentito sui fatti più rilevanti*".

Ebbene, le conclusioni a cui giunge la Corte in relazione a ciò che è indubitabile considerare il **vero e proprio nucleo essenziale del terzo processo per la strage di piazza della Loggia** (cioè la valutazione per la prima volta da parte dei Giudici degli appunti della fonte Tritone tenuti "debitamente" nascosti a lungo) sollevano più di una perplessità.

E' palese e incontestabile che l'attendibilità del "*narrato di Tramonte all'ispettore Felli*", che trae origine nel lontano 1974 (ricosciuto dalla sentenza impugnata), non può perdere il suo valore sul piano processuale solo perché Tramonte, nel tentativo di difendersi dal proprio coinvolgimento, cerca di negare la sua presenza fisica agli avvenimenti più significativi, trasformandosi in testimone *de relato*.

Al contrario, **il fatto che Tramonte cerchi pervicacemente di chiamarsi fuori dagli episodi centrali che attengono alla fase organizzativa della “strage”** (uno per tutti: la nota riunione del 25 maggio 1974) **costituisce**, da un lato, la prova che egli, essendo stato presente alla predetta riunione ragioni per mentire ne aveva e, dall’altro e soprattutto, **la più logica e razionale conferma della esistenza sul piano storico degli stessi fatti** e, dunque, in ultima analisi, della loro piena valenza nei confronti degli altri imputati (in particolare in relazione alla posizione di Maggi).

Ne consegue che le dichiarazioni dibattimentali di Tramonte (utilizzabili erga omnes perché confortate dalla deposizione Felli e dalla prova logica della loro verosimiglianza che la sentenza ha già avuto modo di sottolineare) devono ritenersi piena prova nei confronti dei coimputati e, in particolare, di Carlo Maria Maggi.

A questo proposito è sufficiente scorrere la “velina” del 6 luglio 1974 frutto delle dichiarazioni di Tramonte al M.llo Felli per dedurne il ruolo fondamentale ricoperto da Maggi nelle fasi organizzative della strage.

A) Nell’incontro del 25 maggio a casa di Romani si assiste ad un **“monologo” di Maggi** (elemento ricorrente anche in altre testimonianze, come quella di Affatigato) nel quale, fra l’altro, egli afferma che il **“troncone” “clandestino” dell’organizzazione** *“opererà con la denominazione di **“ORDINE NERO”** sul terreno dell’eversione violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta”*.

Sul punto va sottolineata la stretta correlazione con l’appunto n. 5580 dell’8 agosto 1974 che descrive le modalità con cui si arrivò alla **decisione di smentire la rivendicazione della strage realizzata sul treno Italicus**, che provocò 12 vittime, da parte del **“vero” “Ordine Nero”**, definito come *“organizzazione degli ex “ordinovisti”, raccolti dopo lo scioglimento coatto di **“ORDINE NUOVO”** intorno al periodico **“ANNO ZERO”** e che ha per leaders l’On. Pino Rauti, Clemente Graziani, Elio Massagrande e Salvatore*

Francia”, organizzazione che, *“pur perseguendo il fine di creare il caos nel paese, intende colpire **obiettivi ben definiti e remunerativi**”*.

La Corte di Appello vorrà considerare che, mentre per quanto concerne l’attentato all’Italicus il “vero” Ordine Nero ha smentito il primo volantino rivendicativo con un nuovo comunicato redatto con una macchina da scrivere inconfondibile, nel caso del volantino relativo alla strage di piazza della Loggia, allegato alla citata nota di trasmissione, la smentita non avviene.

Il **massimo della “remuneratività”** (termine mutuato dall’espressione usata dal maresciallo Felli nella verbalizzazione delle informazioni dell’8 agosto 1974) è dovuta al fatto che **la bomba viene messa durante una manifestazione antifascista convocata proprio per contrastare altri attentati terroristici!**.

Oltre a ciò è assolutamente indispensabile che la Corte valorizzi e completi con un nuovo *iter* logico il contenuto delle precedenti sentenze che hanno giudizialmente accertato l’esistenza e l’effettività della “strategia della tensione” a cavallo degli anni 1973-1974 ad opera degli ex ordinovisti che si riconoscevano in Ordine Nero: numerosi soggetti che ne furono protagonisti o spettatori, a distanza di tempo, hanno descritto tutti la stessa realtà: una *“organizzazione occulta tesa a compiere manovre che lo Stato non si poteva attendere e cioè le stragi”*, (pagina 239 della sentenza della Corte di Assise di Brescia del 23 maggio 1987 nel processo a carico di Cesare Ferri, Sergio Latini e Alessandro Stepanoff, non smentita sul punto dalla sentenza della Corte di Assise di Appello del 19 marzo 1989, pagina 295); sotto tale profilo si deve ancora una volta sottolineare la **straordinaria valenza del contenuto delle “veline” per essersi le medesime formate con certezza contestualmente all’accadimento dei fatti.**

Sotto tale profilo, appare significativo il seguente esempio: noti la Corte la straordinaria sovrapposibilità fra il contenuto dell’appunto n. 622 del 28 gennaio 1974 (**nascita a Ferrara di Ordine Nero da appartenenti al**

disciolto Ordine Nuovo) e gli accertamenti contenuti nella sentenza 23 maggio 1987 della Corte di Assise di Brescia, nella quale alle pagine 418 e 419 si afferma che: *“il processo ha colto una sia pur parziale panoramica dei gruppi per così dire organici alle strategie sopra delineate, la loro dislocazione territoriale e la rilevanza, se non la preminenza, **all’interno di questo ambito delle compagini milanesi e in particolare del gruppo, costituitosi proprio agli inizi del 1974 secondo gli orientamenti formatisi nella destra radicale dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, che prese il nome di Ordine Nero**”*.

Proseguendo nella lettura del documento SID del 6 luglio si legge:

B) il 16 giugno 1974 su incarico di Maggi un giovane di Mestre si reca a Brescia *“nei pressi di piazza della Loggia”* e riceve da una camerata di Brescia un *“voluminoso pacco di documenti”*;

C) *“l’uomo con la Porche ha accennato che: la repressione attuata dopo i fatti di Brescia nei confronti dell’estrema destra non ha intimorito i camerati di quella città, i quali continueranno a far sentire la propria presenza anche in segno di solidarietà con gli arrestati; si stanno rafforzando i collegamenti fra i vari gruppi oltranzisti di destra”*;

D) *“nel commentare i fatti di Brescia Maggi ha affermato che **quell’attentato non deve rimanere un fatto isolato perché: il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi; l’obiettivo è quello di aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato; nello spirito di questa teoria lo stesso Maggi e Romani avevano espresso l’intenzione – qualche giorno dopo la strage – di stilare un comunicato da far pervenire alla stampa; il documento avrebbe dovuto: esporre la linea politica e programmatica dell’organizzazione già menzionata; annunciare azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza**”* (sul punto Maggi non fa altro che lanciare un lugubre annuncio della strage dell’Italicus).

Siamo ben lontani, dunque, dalla tesi (esposta in sentenza) di un gruppo non ancora formato!

La fotografia riportata nella velina è quella di un gruppo capace di “andare oltre” la strage assumendone le conseguenze “politiche” e proiettandole in una strategia ben definita che comprendeva l’utilizzo di varie cellule territoriali non solo venete.

Si è già detto come i gruppi milanesi della “Fenice” e delle “SAM” avessero il ruolo di referenti privilegiati di Ordine Nuovo nell’area meneghina, di come spesso gli stessi soggetti operassero per entrambe le sigle e di come Maggi fosse un riferimento autorevole per entrambi i gruppi come mandatario operativo di Pino Rauti.

Questa ricostruzione è, del resto, chiarissima sia nelle sentenze “milanesi” sulla strage di Piazza Fontana, sia in quella “bresciana” del 23 maggio 1987 nel processo Ferri, Latini e Stepanoff.

Non si possono, allora, che trarre le debite conclusioni e rilevare, anche sotto questo profilo, la coincidenza tra il narrato di Digilio del 95/96, quello di Tramonte reso nel ’74 a Felli, le notizie apprese da Raho da altra fonte ben prima che Digilio iniziasse a collaborare con l’A.G. e, infine, quanto riferito dal teste Siciliano circa la telefonata ricevuta a Parigi da Carlo Maria Maggi nell’84.

Sia ai P.M. di Brescia che al G.I. di Milano, infatti, fin dal 1996 Siciliano aveva ricordato la telefonata con Maggi nella quale quest’ultimo aveva affermato che a Venezia le cose non andavano tanto bene per il gruppo ex ordinovista perché erano in corso alcuni processi e *“disgraziatamente chi aveva fatto la spesa a Milano l’aveva fatta anche a Brescia”*.

Il teste aveva spiegato che in gergo veneziano *“levare dalle spese”* significa uccidere e, dunque, le parole di Maggi avrebbero significato che chi aveva operato a Milano aveva operato a Brescia.

In realtà la frase è interpretabile anche in senso più letterale.

Poiché “*fare la spesa*” significa rifornirsi di qualche cosa appare evidente che Maggi voleva dire che chi si era rifornito d’esplosivo per Milano l’aveva fatto anche per Brescia.

Il riferimento al ruolo di Zorzi in entrambe le vicende riferito da Digilio trova, allora un’ulteriore conferma nelle parole di Siciliano.

*** **

Il despistaggio del SID

Un riscontro imponente alla reale portata accusatoria delle circostanze raccontate a Felli da Tramonte è rinvenibile nella sequela di falsità di cui si è fatto carico il Gen. Maletti per impedirne la comunicazione tempestiva all’autorità giudiziaria.

Come è noto viene sequestrato a Roma presso la sede del SID un appunto a firma Maletti posto in sequenza alla velina dell’8 luglio 1974, nella quale il capo dell’ufficio D invita il suo vice Coll. Genovesi ad inviare un rapporto seppur riassuntivo di quanto riferito da Tramonte all’A.G.

Successivamente vi è uno scambio di corrispondenza interna che denota la preoccupazione di “ridisegnare” i contenuti delle informazioni prima di portarle a conoscenza degli inquirenti.

A questo fa seguito il marconigramma del 17 luglio che, apparentemente, risulta un ordine al magg. Bottallo (dirigente del centro C.S. di Padova) per l’inoltro urgente del materiale all’arma territoriale la quale, a sua volta, aveva il compito di interfacciarsi con la magistratura.

Il 3 agosto 1974, Genovesi scrive a Maletti «*recentemente V.S. mi ha dato l’unito foglio di CS Padova - il riferimento è all’appunto informale del 23 maggio ’74 come si evince dall’accenno esplicito che fa Genovesi al “sorriso enigmatico” fatto dallo studente di Ferrara e descritto al punto n. 4 dell’appunto - Alla luce dei recenti ed attuali fatti [il cenno non può che essere a Piazza della Loggia atteso che l’attentato all’Italicus avvenne il 4 agosto 1974, ovvero il giorno successivo alla redazione dell’appunto] sarei del parere di non fare procedere nella direzione*

_____ [Bottallo chiese di poter procedere in un'azione incisiva per l'identificazione dei gruppi eversivi], e di fare invece cadere la cosa. Un elemento di prova della non validità della fonte può scaturire dal sorriso enigmatico a domanda degli attentati (...)» ed il successivo 4 agosto Maletti risponde a Genovesi «concorderei se non dovessi rischiare il bidone, soprattutto ora che il nuovo fatto terroristico [in questo caso il riferimento è all'Italicus] suggerisce intensificazione azione info nella direzione extradx».

Come è possibile che i funzionari del SID ipotizzassero il 3 agosto 1974 di «far cadere tutto» quando Bottallo venne spronato a proseguire nell'azione incisiva con nota di Maletti del 25 di maggio e, soprattutto, sia Genovesi che Maletti erano, alla data del carteggio, perfettamente al corrente del fatto che, in forza dell'ordine impartito con il marconigramma di cui si è detto, l'Autorità Giudiziaria doveva essere già in possesso sin dal 17 luglio delle informazioni riferite al SID da Tritone. Stando ai documenti acquisiti al processo, alla data del 3 agosto 1974 come potevano immaginare i funzionari del SID di «far cadere tutto»?

L'unica risposta a tale quesito coincide esattamente con l'ipotesi sopra avanzata: il SID non riferì mai all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria diversi dal gruppo carabinieri di Padova le notizie contenute nelle veline. Solo così, Maletti e Genovesi potevano immaginare nell'agosto del 1974 di far cadere tutto.

Del resto, la reticenza dimostrata da Maletti quando venne interrogato sul punto offre ulteriori elementi a sostegno della tesi propugnata. Basti evidenziare che a fronte dell'insistenza del pubblico ministero che domandava al generale che senso avesse discutere ancora se procedere o non procedere il 3 agosto quando già il 25 maggio era stata data indicazione di continuare «nell'attività incisiva», l'acrobatico Maletti ha risposto: «può darsi che nel frattempo il capo centro di Padova, dal maggio in poi, avesse assunto altre informazioni circa questa potenziale fonte, ne avesse riferito ed il capo della sezione interna, Genovesi, aveva rilevato questo sorriso enigmatico, questa incertezza da parte della potenziale fonte a me ne avesse

_____». Quindi, Maletti sostiene che il suggerimento di Genovesi teso all'abbandono della pista indicata da Tramonte poteva essere giustificato dall'incertezza del narrato della fonte, incertezza maturata fra il 23 maggio e il 3 agosto 1974. Peccato per Maletti che in quel periodo la «*potenziale fonte*» Tritone abbia riferito al suo manipolatore m.llo. Felli proprio l'appunto più importante, ovvero quello unito alla velina n. 4873 dell'8 luglio '74!

Preoccupa non poco il parallelo fra il trattamento proposto il 3 agosto 1974 da Genovesi alla fonte Tritone e la sorte che nel 1975 spettò alla fonte Turco che, salita alla ribalta della scena del SID per le sue rivelazioni in ordine agli attentati ai treni del '69 riconducibili, guarda caso, agli ordinovisti veneti, scompare dalla scena informativa con le modalità di cui si è già detto.

Altra nota di rilievo è quella inviata dal capo del reparto D al Capo Servizio Miceli in data 7 agosto 1974 nella quale si legge: «*Capo Centro di Padova ha un'ottima fonte (quella che qui viene citata in allegato: TRITONE) che potrebbe essere bruciata da un'intempestiva segnalazione agli organi di P.G. TRITONE riferirà al suo rientro da Roma. Non escludo che la riunione si riprometta scopi diversi: per esempio preparativi per iniziative eversive*». Aderendo alla richiesta di Maletti, Miceli scrive il successivo 14 agosto «*attendiamo seguito da PD [ovvio il riferimento a Padova]*».

Con questa nota informale l'intento depistante del SID si palesa in tutta la sua gravità.

L'ordine di «*portare subito at conoscenza competente arma territoriale contenuto foglio n. 4873*» contenuto nel marconigramma del 17 luglio - ordine ovviamente mai eseguito - si pone in assoluto ed insanabile contrasto con la reale intenzione del Servizio espressa nel carteggio appena riportato fra Maletti e Miceli. E' chiaro infatti come non sia sostenibile che i vertici del SID si interrogassero il 4 agosto 1974 sull'opportunità della segnalazione di Tritone agli organi di P.G. quando, ben venti giorni prima, ovvero il 17 luglio, in ragione dell'allarme destato dalla velina

4873, avevano ordinato, come detto, al centro CS di Padova di portare «*subito at conoscenza competente Arma territoriale*» il contenuto della velina. Ciò appare ancora più evidente se si considera che **la parte relativa alla riunione del 25 maggio a casa Romani era nota** al gruppo Carabinieri di Padova, almeno nei suoi tratti essenziali, **sin dal 7 giugno 1974**. Infatti, nel Rapporto Investigativo Speciale sottoscritto dal ten. Col. Manlio del Gaudio si legge che «*gli sbandati di Ordine Nuovo [sbandati perché usciti dal Movimento Politico Ordine Nuovo sciolto dal ministro Taviani nel novembre del 1973] secondo una indiscrezione trapelata localmente [è ovvio il riferimento al narrato di Tritone], stanno dando vita ad una nuova organizzazione dalle due facce: una palese, sotto forma di circoli culturali l'altra, occulta, strutturata in gruppi ristrettissimi per dar vita ad azioni contro obiettivi scelti di volta in volta*». Quanto appena riportato rispecchia alla lettera il contenuto del monologo tenuto da Maggi alla riunione del 25 maggio 1974.

Le informazioni contenute nella velina n. 4873 dell'8 luglio non vennero affatto raccolte dal m.llo Felli fra il 20 giugno ed il 4 luglio come falsamente attestato dalla nota che accompagna l'appunto: siccome riportate nel RIS dei CC del 7 giugno 1974, dovevano essere note al centro CS di Padova sin dai giorni immediatamente successivi al 28 maggio. Per coprire l'operato dei terroristi veneti, vennero opportunamente nascoste fino al 6 luglio nonostante nel frattempo il rapporto informativo con Tramonte avesse dato luogo alle veline n. 3972 del 3 giugno, n. 4034 del 5 giugno, n. 4141 del 10 giugno, n. 4302 del 15 giugno e n. 4874 dell'8 luglio 1974 nelle quali Bottallo ben si guardava dall'inserire circostanze di rilievo come la nota riunione del 25 maggio.

Ad ulteriore conferma della falsità dell'ordine impartito da Maletti con il marconigramma del 17 luglio va interpretato il documento sequestrato l'11 novembre 1980 nell'abitazione di Maletti e contenente il sunto di una riunione tenutasi a Roma il 6 agosto 1974 presso il SID alla quale parteciparono quasi tutti i capicentro territoriali. Ebbene, durante l'incontro proprio il capo centro CS di Padova ha mostrato di non conoscere con quali modalità dovesse interfacciarsi con

gli organi di PG chiedendo ai suoi superiori, ovvero a Maletti, «*orientamenti sulle modalità per comunicare all'Arma od altri organi di Polizia, notizie che diano luogo alla compilazione di atti di polizia giudiziaria*». E' assai sorprendente che un agente del SID del calibro di Maletti affidi l'esecuzione di un ordine di assoluto rilievo come quello contenuto nel marconigramma del 17 luglio ad un soggetto come Bottallo a digiuno delle più elementari conoscenze circa le modalità con cui ottemperare all'ordine stesso ed, allo stesso modo, è assai sorprendente che Bottallo abbia atteso il 6 agosto per sapere da Maletti come eseguire la disposizione da evadere immediatamente a far data dal 17 luglio.

Durante il dibattimento il gen. Maletti ha mostrato di conservare la sua indole depistatoria nonostante non abbia più, verosimilmente, ragioni di appartenenza ai servizi segreti. Costui, ad espressa domanda del pubblico ministero su quanto ricordasse dell'attività del SID in relazione alla Strage di Piazza della Loggia ha dichiarato, contraddicendo all'evidenza il suo pensiero di allora sintetizzato nel carteggio informale che qui si è tentato di riassumere, che «*per quanto riguarda l'attività informativa, a parte il fatto che ricordo molto poco dell'evento della Loggia, a parte l'evento stesso, il reparto D non fece molto, perché non avevamo, sul momento, delle fonti utilizzabili.*

A conferma di tale circostanza devono trovare spazio le preoccupanti dichiarazioni che Vincenzo Vinciguerra rese in tempi "non sospetti", ovvero il 6 maggio 1985, al Giudice Istruttore di Brescia dr. Giampaolo Zorzi ed al pubblico ministero dr. Besson nel procedimento a carico di Marco Ballan + altri. Ebbene, in tale sede il teste, forte anche del suo indiscutibile spessore criminale, dichiarò: «*Ciò che fin da ora ritengo di poter affermare, sia pure in linea generale, è che ben chiara è l'area a cui vanno riferite le scelte e le operazioni di strage, compresa quella di Brescia. Per quanto è a mia conoscenza tale area va individuata e non ho alcuna difficoltà a farlo nel gruppo di Ordine Nuovo collegato con ambienti di potere ed apparti dello stato; area che vedeva nella strage lo strumento per creare la punta massima di disordine al fine di ristabilire l'"ordine"*»

*** **

I rapporti tra Ermanno Buzzi, Silvio Ferrari e O.N.

In un procedimento deputato a vagliare la “pista veneta”, è opportuno sottolineare come, alla luce di diverse testimonianze, l’inquieto camerata bresciano abbia avuto certamente rapporti con Carlo Maria Maggi ed i suoi. Il teste Napoli afferma che il Buzzi ricoprì un piccolo ruolo nella strage, accanto ai milanesi; Edgardo Bonazzi (lontano sia geograficamente che come contesto da Napoli) accredita la medesima versione. Il veneto Stimamiglio (sentito l’8.04.09) ricorda il Buzzi come camerata bresciano conosciuto tramite il veronese Soffiati e, infine, Martino Siciliano lo colloca addirittura ad Abano Terme, a casa Romani.

Quanto riferito da Siciliano regge al vaglio di credibilità intrinseca: il teste in incidente probatorio, all’udienza 12.05.03, racconta di aver conosciuto Buzzi a Venezia, tramite Maggi, che a sua volta lo riceveva come un camerata bresciano gravitante nell’area della Fenice del suo amico e sodale Giancarlo Rognoni. Del legame con il leader della Fenice a Brescia, lo stesso Buzzi riferirà poi direttamente al Siciliano (si vedano pag. da 135 a 145 stenot.). Ma l’elemento che dà forza e attendibilità a questa ricostruzione è il ricordo del Siciliano sulle figure (De Amici e Ferrari, ndr) che avrebbero fatto conoscere Buzzi a Rognoni e Maggi: l’occasione nacque perché *“una persona che non ricordo, ma nell’area della Fenice, studiava in un collegio in zona Brescia, andando verso Rezzato (...) quindi l’avevo conosciuto come possibile aderente all’area la Fenice milanese e bresciana. E qualche volta l’ho vista a Venezia, una volta o due a Venezia e ad Abano Terme”* (pag. 131 stenotopia). E ancora *“all’epoca c’era la questione di Brescia, era seguita anche dalla Fenice, cioè da Giancarlo Rognoni praticamente di Milano. Come ho ripetuto prima, c’era uno dei suoi ragazzi che studiava qui a Brescia e quindi aveva portato la sua idea politica anche qui a Brescia”*. (pag. 134 sten.).

Alla successiva udienza dell'incidente probatorio (28.5.2003), a fronte di contestazioni sull'inquadramento anagrafico del Buzzi da parte del Siciliano, quest'ultimo ribadisce di aver creduto fosse più giovane, per averlo appunto associato mentalmente ai ragazzini della Fenice, ma di non aver dubbi sul fatto che fosse proprio Ermanno Buzzi.

E' quindi necessario prendere atto non solo del fatto che diversi ordinovisti veneti ebbero a conoscere il Buzzi ma che il Siciliano, mestrino legato a Delfo Zorzi, riporta precisamente l'esatta intersecazione umana tra Brescia, Milano e Veneto, evocando addirittura i giovani studenti fascisti iscritti ad un collegio nella zona orientale della provincia di Brescia ("*andando verso Rezzato*").

La testimonianza di Siciliano consente di affrontare anche la figura di Silvio Ferrari la cui vicenda è stata ampiamente analizzata dai primi giudici e che fornisce ulteriori riscontri al connubio veneto-lombardo tra gli estremisti "evoliani".

Silvio Ferrari, peraltro amico del Buzzi, si era legato umanamente e politicamente al milanese Marco De Amici, compagno di collegio al Tumminelli di Salò. Con De Amici, Ferrari scopre San Babila e la Fenice, una dimensione di maggior intransigenza politica, spavalderia operativa e dinamitarda (in proposito si vedano testi acquisiti e/o sentiti, quali Buzzi Ermanno, Iotti Pietro, Bennati Benito, Ferrari Ferdinando, etc.). Silvio si avvicina alla Fenice al punto di aiutare la coppia Rognoni-Cavagnoli a fare il trasloco di casa. Il giovane terrorista costituisce pertanto un tramite Brescia/Fenice Milano pacificamente accertato. Al funerale di Silvio Ferrari, compaiono due corone di fiori degne di nota: quella di Anno Zero e quella, portata da camerati veronesi, formata da fiori disposti in modo tale da rappresentar l'ascia bipenne, simbolo di Ordine Nuovo. E' accertata, dunque, anche la frequentazione di Silvio Ferrari con ambienti di estrema destra veneta, ed in specifico con l'ambiente ordinovista.

La breve e drammatica vita del terrorista bresciano ben rappresenta dunque il triangolo di morte Veneto-Milano-Brescia.

Buzzi, del resto, fu autore anche della drammatica lettera del 7 novembre 1980 scritta con la firma apocrifia di Angelo Falsaci al presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott. Zappa nella quale anticipava la sua decisione di accusare della strage, nel processo d'appello, proprio quei "sanbabilini" nei quali si riconoscono molti degli adepti della Fenice e delle SAM.

Tra questi faceva il nome di Iotti e Lora e di un giovane di Lanciano che è facilmente identificabile in Luciano Bernardelli, amico e sodale proprio del fondatore delle SAM Giancarlo Esposti.

Anche in questo caso, e per vie che è assai arduo contestare, si perviene ad un importante riscontro al dichiarato di Digilio e alla conferma del ruolo di coordinamento di Maggi tra i gruppi operativi del nuovo movimento nato sulle ceneri del disciolto Ordine Nuovo.

*** **

I rapporti tra Maggi e Melioli

La sentenza evidenzia che gli appunti di Felli (veline fonte Tritone) nel maggio del '74 non riconducono a rapporti tra i due così stretti da ipotizzarne il concorso nella realizzazione della strage.

L'affermazione è errata nella sua premessa maggiore e cioè che Melioli debba individuarsi in colui al quale fu demandata la materiale collocazione dell'ordigno il 28 maggio.

Poiché della sua fisica presenza a Brescia quel giorno ha parlato solo Tramonte negli interrogatori istruttori considerati inutilizzabili e per di più unicamente come "deduzione personale", la motivazione sul punto appare pretestuosa e contraddittoria.

E' vero, al contrario, che Maggi era originario di Rovigo dove si recava spesso (Digilio) e una zia di Melioli era stata sua compagna di scuola.

Che nell'agenda di Melioli sequestrata nel novembre del 1974 compaiono i numeri telefonici di Gastone Romani e dei "mestrini" Roberto Lagna e Aldo Trinco del gruppo Zorzi (Dep. UPG Botticelli del 22.4.2010).

Che Melioli aveva, all'epoca, un fitto scambio epistolare con Freda (del quale era un esegeta esaltato) e in una lettera del 3.5.73 scriveva a conclusione della missiva: *"Ti mando i saluti degli amici e quelli del cavadenti Carlo Maria Maggi"* (pag. 29 della relazione dell'Ispettore Cacioppo).

E' provato, dunque, non solo che Melioli frequentasse Maggi e i mestrini fin dal 1973 ma che il rapporto tra loro fosse tanto stretto che Maggi affidasse a Melioli il rapporto con Freda che pure sarebbe stato logico spettasse a chi rivestiva un ruolo di maggior rilievo nel partito.

*** **

IL RUOLO DI CARLO MARIA MAGGI

All'esito delle considerazioni che sono state svolte si possono trarre le conclusioni sulla responsabilità degli imputati.

Quanto a Maggi la sentenza definisce il perimetro dell'indagine (p. 330 e segg.) secondo lo schema formulato dall'accusa.

A carico risultavano le seguenti circostanze:

- 1) l'affermazione riportata da Felli/Tritone *"Brescia non deve rimanere un fatto isolato"*.
- 2) L'organizzazione operativa è identificabile con il gruppo di Ferrara.
- 3) Maggi propugnava la strage come metodo di lotta politica.
- 4) I mestrini indicati nelle veline sono riconducibili a Maggi.
- 5) La telefonata a Siciliano/Maggi dell'82: *"chi ha fatto la spesa a Milano l'ha fatta a Brescia"*.
- 6) Maggi aveva ipotizzato la rivendicazione della strage.

Per ognuna delle suddette circostanze indiziarie la Corte ritiene di poter escluderne la rilevanza.

La sentenza sostiene che tutti questi elementi non costituiscono, comunque, un quadro indiziario sufficiente in quanto intervengono tutti successivamente alla strage, (Baldassarre) e, anche a voler ammettere che Maggi partecipasse all'associazione, non vi è prova di una specifica condotta concorsuale agevolativa “per esempio appoggio, anche solo a livello di suggerimenti o mezzi (sic)”.

Il ragionamento della Corte è sorprendente per la macroscopicità dell'errore di valutazione!.

Non solo i documenti Felli/Tramonte indicano con precisione una condotta di Maggi antecedente la strage (la riunione di Abano è del giorno 25 maggio) ma anche le dichiarazioni di Digilio (che come abbiamo visto sono attendibili) riportano le disposizioni organizzative date da Maggi a Soffiati certamente prima del 28 maggio.

In secondo luogo è assai arduo sostenere che **propugnare una organizzazione clandestina operativa “sul terreno dell'eversione violenta”** – propugnare **“la strage come mezzo di lotta politica”** non siano fatti che realizzano un'agevolazione del reato mediante appoggio, suggerimento e mezzi per i materiali esecutori così come richiesto proprio dalla Corte bresciana.

A ciò si aggiunga che sono risultati provati i rapporti con Melioli, con i “mestrini” e con i “milanesi” e il ruolo preminente di Maggi su tutta l'area terroristica ex ordinovista del nord Italia.

Il processo ha portato, poi, due diversi ma coincidenti riscontri al ruolo di Maggi nella strage di rilevantissimo spessore.

La **telefonata Maggi/Soffiati** conferma la conoscenza da parte del primo degli autori della strage e, dunque, la straordinaria vicinanza politico/operativa con costoro.

L'intercettazione ambientale Raho/Battiston conferma Digilio nel ruolo operativo assunto da Maggi nei confronti di Zorzi e Soffiati.

Non pare, francamente, che necessiti altro per ritenere che il quadro probatorio complessivo descriva una responsabilità non solo “politica” e “istigatoria” ma anche “operativa” di Carlo Maria Maggi nella decisione e preparazione della strage.

Come scrive la stessa sentenza impugnata: *“Siamo in presenza di un soggetto che poteva disporre di armi ed esplosivi, che era in collegamento con ambienti della destra eversiva, che predicava che le azioni violente erano propedeutiche al colpo di Stato, che era in contatto con ambienti dell’estrema destra anche bresciana e che, immediatamente dopo la strage di Brescia, aveva espresso l’intenzione di fare un volantino per esporre il proprio programma eversivo nel solco della strage appena compiuta e che aveva proclamato, nel costituendo proprio gruppo eversivo, che la strage non doveva rimanere un fatto isolato progettando di realizzarne altre e che, infine e a circa dieci anni di distanza, affermava che i responsabili della strage di Brescia erano gli stessi della strage di Milano”*.

Ebbene (pag. 345) tutti questi elementi vengono definiti “rilevanti sospetti” con una scelta lessicale che definire pretestuosa appare riduttivo.

Se tutti questi “indizi” (definizione ben più appropriata) vengono uniti tra di loro e letti unitariamente, secondo l’insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, sono sufficienti da soli all’accertamento della responsabilità poiché non è dato conoscere quale altra interpretazione la Corte intenda dare di quell’assoluta coincidenza di indicazioni che tutte portano a Maggi.

Il dichiarato di Digilio conferma e certo non contrasta con l’impressionante quadro istruttorio che inchioda Carlo Maria Maggi come uno dei più pericolosi e crudeli terroristi politici della storia repubblicana.

“Un pazzo” come lo definì Tramonte a Zotto.

*** **

IL RUOLO DI DELFO ZORZI

Nelle tre pagine dedicate dalla sentenza a questa posizione si trovano due affermazioni tanto errate da lasciare stupefatti.

Se è vero, infatti, che nelle “veline” Felli/Tritone non compare il nome di Zorzi è, tuttavia, di assoluto rilievo il ruolo svolto dai due “mestrini” sia prima che dopo la strage.

Ora, si farebbe torto all’intelligenza della Corte e delle altre parti se si spendessero troppe parole per ribadire come non vi sia neppure una pagina della pur immensa istruttoria dalla quale poter trarre la convinzione che tra i terroristi neo-nazisti di Mestre vi fosse qualcuno che operasse in autonomia da Delfo Zorzi.

L’affermazione contenuta in sentenza è, allora, del tutto fuorviante, semplicemente retorica o, peggio, frutto di un macroscopico errore di lettura degli atti!.

Anche la corretta lettura dell’importante passaggio della vicenda relativa al memoriale di Martino Siciliano appare affetta da improvviso strabismo che impedisce alla Corte di vedere l’evidenza di un rapporto diretto tra la condotta subornativa di Zorzi e questo processo.

La semplice lettura del memoriale evidenzia il richiamo diretto che Siciliano fa agli interrogatori cui era sottoposto dai P.M. bresciani e al suo atteggiamento consapevole di minimizzare le proprie conoscenze facendo riferimento a dichiarazioni di altri.

Il ragionamento della sentenza può essere, quindi, ribaltato: se Zorzi aveva da temere da Siciliano anche per Brescia (quanto meno per la ricostruzione complessiva che del suo ascendente terroristico Siciliano andava facendo ai P.M. bresciani) l’avvenuto pagamento delle somme e l’attività di subornazione devono avere un rilevante ruolo indiziario nei confronti dell’imputato.

Inutile aggiungere che le dichiarazioni Digilio, anche in questo caso confermano pienamente la ricostruzione che accredita al gruppo di Zorzi un

ruolo organizzativo defilato ma essenziale al compimento della strage così come emerge dal racconto raccolto dal M.llo Felli negli stessi giorni dell'evento.

*** **

IL RUOLO DI GIUSEPPE UMBERTO RAUTI

Scrive la sentenza “*Appare evidente che la posizione di Rauti è strettamente legata a quella del Maggi e del Romani i quali a lui facevano riferimento e che erano con lui strettamente collegati tanto che il Romani si recava a Roma per riferire delle attività anche di organizzazione del costituendo gruppo eversivo al quale Rauti aveva assicurato consensi e appoggio e proprio in tale veste non è ipotizzabile che il Rauti fosse tenuto all'oscuro del progetto di realizzare un attentato*”.

Dopo quanto detto di Maggi e Zorzi non è necessario altro per definire il ruolo penalmente rilevante di Rauti secondo l'ordinaria applicazione dei principi dell'art. 110 c.p.

*** **

IL RUOLO DI MAURIZIO TRAMONTE

Da tutto quanto detto e, in particolare, in ragione del ruolo attivo svolto da Tramonte nelle fasi organizzative precedenti la strage che trovano conferma anche nelle attività successive ben descritte dalla velina del 6 luglio 1974, l'imputato è raggiunto da prove consistenti di partecipazione al sodalizio criminoso al quale ha dato un apporto personale oggettivo.

Il comportamento processuale ha rafforzato la convinzione della sua colpevolezza così come, del resto, risulta dalle deposizioni dei testimoni (ad esempio Rota-Pilon) che hanno avuto occasione di frequentarlo in anni recenti e ne hanno raccolto l'evidente preoccupazione per i propri comportamenti coevi all'evento.

*** **

IL RUOLO DI FRANCESCO DELFINO

Anche con riferimento alla specifica posizione dell'imputato Francesco Delfino valgono le critiche di carattere generale mosse alla sentenza nella parte generale del presente atto di impugnazione: rifiuto di una concreta ricostruzione (nella già menzionata prospettiva di assoluta pertinenza all'oggetto della prova come consegnatoci dalla imputazione) dei fatti e di una loro contestualizzazione.

Non si può pertanto prescindere dalla provata esistenza (grazie ai numerosi testi assunti e alle varie sentenze acquisite nella forse eccessivamente lunga, ma certo non inutile istruzione dibattimentale incomprensibilmente quasi integralmente non considerata proprio dai giudici che ne sono stati i protagonisti) nel corso quantomeno dei primi anni settanta di un programma eversivo diretto al sovvertimento dell'ordine democratico mediante il ricorso anche alla violenza, avente come protagonisti gruppi della estrema destra (le cui sigle ed organizzazioni sono permeabili e fluide, ma indubbiamente vedono la centralità del binomio Ordine Nuovo-Ordine Nero) e soggetti appartenenti a diversi apparati dello Stato.

In questa cornice generale si colloca come protagonista il c.d. cap. Palinuro, per quello che di seguito si evidenzierà da identificarsi in Francesco Delfino.

Il ruolo e l'attività posta in essere prima e dopo la strage di Brescia da Francesco Delfino, Comandante del Nucleo Investigativo di Brescia, non può, infatti, essere analizzata se non in questa prospettiva nella quale acquisisce particolare rilievo e spessore probatorio.

La sentenza di primo grado ha affermato l'assoluta inattendibilità della Tonoli – con una motivazione che, sul punto, deve essere integralmente censurata – e quindi l'estraneità del Maifredi alla strage, attraverso l'analisi delle sue dichiarazioni e di quelle rese da alcuni testimoni escussi in sede dibattimentale o dei quali sono stati acquisiti i verbali (in particolare i riferimenti sono alle testimonianze dell'avv. Tedeschi, Carmelo Sorsoli, Adamo Pasotti, Ezio

Tartaglia, Giovanni Pinna, Giovanni Arcai); per poi passare a valutare la portata indiziaria del rapporto esistente tra Francesco Delfino e la figura di Ermanno Buzzi, affermando come da tale rapporto non fosse possibile dedurre con certezza la prova di una pregressa conoscenza da parte dell'imputato di quanto sarebbe accaduto il 28 maggio 1974, non potendosi quindi configurare una responsabilità dell'imputato nei termini precisati dal capo d'imputazione.

Il ragionamento che propone la Corte d'Assise è il seguente: *“una volta venuta meno la certezza del coinvolgimento del Maifredi con la strage (...) appare evidente che tutte le altre considerazioni in ordine alle stranezze del rapporto Maifredi – Delfino (...) non consentono di istituire collegamenti con la strage di Piazza della Loggia.*

La stessa identificazione di Delfino con Palinuro, anche se dimostrata, non appare aggiungere nulla al quadro delineato una volta che non si trovino collegamenti tra Palinuro e la strage di Brescia (...)” (pag. 423 della sentenza della Corte d'Assise di Brescia 16/11/2010).

La figura di “Palinuro”, ufficiale dei Carabinieri coinvolto nel disegno golpista del c.d. “Golpe Borghese”, con il preciso ruolo di fiancheggiatore e di tramite con le organizzazioni terroristiche della destra eversiva, è stata puntualmente ricostruita nel corso del dibattimento di primo grado, e la sua identificazione con l'imputato Delfino è stata accertata attraverso l'escussione dibattimentale e l'acquisizione delle dichiarazioni di numerosi testimoni e documenti (si veda innanzitutto il provvedimento di archiviazione per prescrizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma del 30/10/1997, nei confronti di Gianadelio Maletti, Francesco Delfino, Licio Gelli, Antonio La Bruna, Sandro Romagnoli, per il reato di cospirazione politica, nelle produzioni documentali del Pubblico Ministero, che contiene un accertamento positivo dell'identificazione dell'imputato in “Palinuro”).

L'identificazione di Francesco Delfino in Palinuro, non solo è rilevante in quanto delinea la figura di un ufficiale golpista, direttamente coinvolto in quel

programma eversivo di rovesciamento delle istituzioni democratiche da parte di servitori infedeli dello Stato, attraverso lo strumento delle organizzazioni terroristiche della destra eversiva, ma lo è anche perché, i **numerosi testimoni che hanno affermato l'identità tra Delfino e Palinuro**, lo hanno posto in diretta correlazione con organizzazioni e soggetti che nell'ipotesi accusatoria sono direttamente coinvolti nella strage di Piazza della Loggia, come le SAM (Squadre Azione Mussolini) e ORDINE NERO.

Il processo ha accertato l'esistenza di rapporti tra Delfino e la divisione Pastrengo che, sotto il comando del generale Palumbo, rappresentava una vera e propria centrale dell'eversione ed era legata strettamente alla Loggia Massonica P2 (si vedano, in questo senso, le dichiarazioni rese dal Generale Niccolò Bozzo davanti alla Corte d'Assise di Brescia il 21/4/2009, le dichiarazioni rese da Giorgio Zicari [G.I. Padova, 5/6/1974 con allegata trascrizione; G.I. Brescia, 22/6/1974] e acquisite al fascicolo del dibattimento, nonché la sentenza del Tribunale di Venezia del 28/10/1993 nei confronti di Morin+altri per la strage di Peteano, agli atti, relativamente al coinvolgimento della Pastrengo nei depistaggi di Peteano). Alcuni testimoni hanno poi confermato l'esistenza di legami tra la stessa Pastrengo e il Mar (Gaetano Orlando, P.m. Brescia, 5.6.1992 – 28.10.1992, Angelo Izzo, Stefano Delle Chiaie).

Ettore Malcangi (Corte d'Assise di Brescia, 7/4/2009, pag.33 e segg.), confermando una sua precedente dichiarazione, definisce Palinuro “*ufficiale golpista fiancheggiatore delle SAM*”. Il testimone ha poi riferito dei rapporti esistenti tra Giancarlo Esposti e il capitano Palinuro (circostanza confermata dal teste Biagio Pitarresi – Corte d'Assise di Brescia, 26/3/2009 pag. 109), e ha riferito che egli stesso, dovendo compiere un'operazione con le SAM, aveva assunto informazioni proprio sul capitano Delfino.

E' lo stesso teste Malcangi, a pag. 29 della medesima testimonianza, a spiegarci come non vi fossero differenze tra le SAM e Ordine Nero,

identificazione tra gruppi che viene confermata anche da un altro testimone, Edgardo Bonazzi, che sostiene l'esistenza di un unico anello di congiunzione tra l'azione del MAR, gli attentati di Ordine Nero con il gruppo di Esposti e con i progetti del Centro Studi Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale (Corte d'Assise di Brescia, 26/5/2009, pag.44) Le dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento di Alessandro D'Intino, rese al G.I. di Brescia il 1/6/1974, confermano poi la circostanza che Esposti “apparteneva a Ordine Nero e proveniva dalle Sam”.

Il coinvolgimento di Delfino (autonomamente dalla sua, pur certa, identificazione con Palinuro) con gruppi e esponenti dell'eversione di destra viene confermato in dibattimento anche dallo stesso Edgardo Bonazzi (Corte d'Assise di Brescia, 26/5/2009, pag. 97 e 99), che ha riferito dei legami esistenti tra l'imputato e Avanguardia Nazionale, e di un Delfino “garante del trasporto di esplosivi nel territorio di Brescia”

I rapporti di Giancarlo Esposti con il capitano Palinuro (e quindi con Delfino) sono stati oggetto di numerose testimonianze, ed è quello stesso Esposti condannato con sentenza passata in giudicato per attentati firmati con la sigla SAM (Squadre Azione Mussolini), riconosciuto esponente di Ordine Nero (Sentenza Trib. Milano del 29/4/1972, condanna nei confronti di Giancarlo Esposti, Angelo Angeli e altri per gli attentati a firma SAM - Produzioni documentali P.M). Ci sarà un altro esponente dell'eversione di destra con cui Delfino entrerà “in contatto” nel corso delle indagini per la Strage, condannato per attentati commessi a firma SAM, sia per attentati firmati ORDINE NERO, e sarà Cesare Ferri.

E' di tutta evidenza, quindi, come anche con riferimento ai fatti di cui al capo d'imputazione sia rilevante l'accertamento dell'identità del misterioso Palinuro, e questo a prescindere dalla supposta inattendibilità della Tonoli.

Tutti gli elementi sulla base dei quali il Tribunale di Roma aveva ritenuto di poter identificare “Palinuro” in Francesco Delfino sono stati integralmente

riconsegnati alla Corte d'Assise di Brescia, sia attraverso l'escussione dibattimentale di alcuni testimoni come Roberto Cavallaro (Corte d'Assise Brescia, 7-19/1/2010), Ettore Malcangi (Corte d'Assise di Brescia, 7/4/2009), Biagio Pitarresi (Corte d'Assise di Brescia, 26/3/2009), Carmine Dominici (Corte d'Assise di Brescia 22/12/2009); Edgardo Bonazzi (Corte d'Assise di Brescia, 26/5/2010); Stefano Serpa (Corte d'Assise di Brescia, 19/1/2010), Antonino Fagà' (P.M. Brescia 5/7/2001 – dichiarazioni acquisite), sia attraverso l'acquisizione di verbali di escussione testimoniale di soggetti deceduti come Attilio Lercari (dichiarazioni acquisite in data 9/7/2009 – in particolare P.M. Roma, 29 aprile 1997), e appunto Torquato Nicoli (vds.infra) e Sandro Romagnoli (dichiarazioni acquisite in data 9/7/2009 – in particolare P.M. Roma 1 giugno 1996).

I riferiti legami con le SAM (di cui parla espressamente Digilio come il gruppo destinatario dell'ordigno di via Stella), e con esponenti di ORDINE NERO (l'organizzazione responsabile dell'ideazione della Strage di Brescia, come emerso dal contenuto delle veline della Fonte Tritone) non possono essere ritenuti “ininfluenti” nella valutazione di quelle condotte dell'imputato che, più di ogni altre, appaiono indicative di un suo coinvolgimento nella Strage, e che il dibattimento di primo grado ha puntualmente ricostruito: le attività di inquinamento sistematico poste in essere da Delfino nel corso delle indagini da lui guidate.

La sentenza di primo grado ha inspiegabilmente liquidato con poche parole la serie impressionante di pressioni, minacce, falsificazioni che l'imputato ha posto in essere nel corso della prima istruttoria sui responsabili della strage e che sono state analiticamente ricostruite dalla Pubblica Accusa in alcune udienze drammatiche, limitandosi a definirle, con termine eufemistico, “metodi non certo ortodossi”, sostenendo che per poter affermare che si trattasse del frutto della collusione con i responsabili della strage occorrerebbe

prima provare la pregressa conoscenza da parte dell'imputato del piano delittuoso.

Il dibattimento ha ricostruito precisamente come l'intera attività investigativa, che prende le mosse sin dai primi giorni dopo il 28 maggio 1974, sia stata infatti caratterizzata dagli interventi inquinanti dell'imputato che avranno come conseguenza, innanzitutto, quella di confondere le acque rendendo impossibile un accertamento della verità in ordine ai responsabili della strage, e quindi di perseguire una pista artefatta e precostituita (quella nei confronti di Buzzi, dei fratelli Papa, di Cosimo Giordano), non solo ai fini di coprire i veri autori della strage e le loro collusioni con esponenti delle Istituzioni (e che ormai non si tratti di ipotesi investigative, ma di fatti accertati, è stato ampiamente argomentato nel presente atto), ma anche e soprattutto per nascondere le proprie responsabilità nel fatto, e i propri legami con le organizzazioni coinvolte.

Il dibattimento ha consentito di ricostruire, grazie alle dichiarazioni acquisite di Giovanni Toaldo (Corte d'Assise di Brescia, 29/1/1987), Don Marco Gasparotti (Corte d'Assise di Brescia, 29/1/1987), Don Pietro Faustini (Corte d'Assise di Brescia, 29/1/1987), Giovanni Arcai (Commissione Stragi, 4 giugno 1997, pag.68), nonché di quanto dichiarato dall'imputato nell'interrogatorio reso davanti alla Corte d'Assise di Brescia, come **Francesco Delfino** abbia nascosto per almeno quindici giorni la notizia del riconoscimento a Brescia, da parte di un prete, don Marco Gasparotti, del terrorista di destra milanese Cesare Ferri la mattina del 28 maggio 1974, notizia che gli era stata tempestivamente riferita dal brigadiere Toaldo, all'epoca in forza al Nucleo Investigativo di Brescia, e che Delfino riferirà al Giudice Arcai solo la mattina del 25 giugno 1974.

Il tempo trascorso consentirà all'esponente milanese di organizzare la propria fuga, che si concretizzerà immediatamente dopo la perquisizione

tempestivamente disposta dal magistrato, non appena venuto a conoscenza della circostanza.

Ma questo è solo il primo di una serie di interventi nelle indagini da parte di Delfino, che gli consentiranno di indirizzarle secondo la sua volontà.

E quale fosse questa volontà appare già chiaro in quei primi giorni di giugno: nel tardo pomeriggio del 9 giugno, in concomitanza con l'emergere della pista Ferri, mentre si trovava in attesa di eseguire la perquisizione in casa di Silvio Ferrari, Delfino, notando Ermanno Buzzi nei pressi della pizzeria Ariston insieme ad Angelo Papa, disse al Giudice Arcai: "Ricordati di questo incontro, ci potrà essere utile in futuro" (si veda l'interrogatorio di Delfino davanti alla Corte d'Assise di Brescia del 17/10/1978). L'individuazione dei futuri indagati per la Strage si materializza, inspiegabilmente, ben sei mesi prima che emergano elementi a loro carico.

E proprio nel rapporto intercorrente tra Delfino e Buzzi (intraeo ad Ordine Nuovo) e l'attribuzione a quest'ultimo dei due volantini che anticiperanno la Strage si individuano elementi concreti della conoscenza da parte di Delfino di cosa sarebbe accaduto a Brescia.

Ermanno Buzzi non era solo un semplice ladro di opere d'arte, un truffatore megalomane e dotato di una spiccata intelligenza, ma un esponente della destra eversiva bresciana in contatto diretto con membri eminenti della destra milanese e di quella veneta, coinvolte nella strage. **Le circostanze riferite da Martino Siciliano in questo processo, raccolte in sede di incidente probatorio** (si veda in particolare G.i.p. Brescia, 12/5/2003, pagg.135 e segg.) assumono a questo proposito una rilevanza eccezionale: la presenza di Buzzi a Venezia insieme a Carlo Maria Maggi, la sua presenza ad Abano Terme presso la casa di Giangastone Romani, l'essere presentato come uomo di Giancarlo Rognoni' comunque legato all'ambiente della "Fenice", sono tutte circostanze che allontanano da Buzzi quell'immagine di "*piccolo ladro di opere d'arte*", assolutamente privo di consistenza politica.

Le dichiarazioni di Martino Siciliano, e le risultante dibattimentali, ci costringono a riconsiderare la figura di Buzzi e il suo ruolo nella strage.

Ermanno Buzzi verrà infatti riconosciuto come l'autore di due volantini anonimi, quello del 21 maggio 1974 (pervenuto al Giornale di Brescia) e quello del 27 maggio 1974 (pervenuto alla Questura), firmato Ordine Nero – Gruppo Anno Zero – Brixien Gau.

Si tratta di due missive pervenute al Giornale di Brescia e alla Questura, rispettivamente il 21 maggio 1974 e il 27 maggio 1974 e che perizie svolte nel processo di primo grado hanno attribuito proprio al Buzzi (si veda la perizia Corbia – Fascicolo BUZZI – 18 M pag.488).

La sentenza di primo grado ha cercato di ridimensionare la valenza di questi volantini, e in particolare del primo, ma si tratta di due documenti che, valutati unitamente al comportamento tenuto dal Buzzi la mattina del 28 maggio 1974 (l'invio di Bonati al giudice Arcai per non meglio precisate questioni relative a un furto di quadri, la telefonata a Ferdinando Trappa la mattina del 28, intorno alle ore dieci, e la lettera dal carcere allo stesso inviata in cui si chiedeva di non parlarne) e alla sua ormai provata contiguità con alcuni membri dei gruppi terroristici emersi come autori e ideatori della strage, rappresentano un **indizio grave di come Ermanno Buzzi fosse a conoscenza di qualcosa che sarebbe dovuto accadere**, che corrisponde quantomeno alle circostanze da lui stesso richiamate nella lettera – avvertimento alla cittadinanza del 21 maggio: Ermanno Buzzi sapeva che **gravi attentati** *sarebbero stati posti in essere in città entro la fine del mese di maggio, e che gli obiettivi possibili sarebbero stati caserme della Polizia, dei Carabinieri, Sedi di partito e sindacali.*

Riconosciuto il ruolo di Buzzi e la posizione delicatissima di Delfino all'interno della rete di connivenze fra organi istituzionali golpisti e frange terroriste, è facile rinvenire anche alcune comuni frequentazioni.

L'imputato Delfino ha rapporti con Giancarlo Esposti ed è un “fiancheggiatore delle Sam”, Buzzi conosce Silvio Ferrari, ha rapporti con Giancarlo Rognoni

(non dimentichiamo che il giornale “La Fenice” veniva stampato a Brescia, e sono stati processualmente accertati i rapporti intercorrenti tra Silvio Ferrari e l'ambiente milanese) e con Carlo Maria Maggi. Entrambe le strade, per vie diverse, conducono a Ordine Nero: sia Buzzi che Delfino coltivano rapporti con elementi direttamente riconducibili a quel gruppo che oggi emerge come ideatore e responsabile della strage di Brescia.

La conferma più evidente della natura del rapporto tra Buzzi e Delfino è stata ignorata dalla Corte d'Assise: Ermanno Buzzi verrà ucciso in carcere a Novara anche per il suo rapporto confidenziale con i Carabinieri. Ma è lecito ritenere che un rapporto confidenziale finalizzato al recupero di opere d'arte non potesse giustificare la furia omicida di Mario Tuti e Pierluigi Concutelli; a questo si aggiunga che è proprio Edgardo Bonazzi, l'autore dell'articolo su *Quex* che indicherà Buzzi come un “infame”, condannandolo probabilmente a morte, ad affermare che la collaborazione tra Buzzi e Delfino andava oltre il recupero di quadri rubati (Edgardo Bonazzi, vd.infra, pag.89).

Evidentemente l'oggetto delle confidenze e dei rapporti esistenti tra Delfino e Buzzi doveva essere tale da giustificare un omicidio compiuto personalmente da due tra i principali esponenti del gotha del terrorismo nero.

E' Carlo Fumagalli, nella sua assoluta reticenza a raccontare l'esperienza del Mar, e nella sua assoluta mancanza di animosità nei confronti del Delfino (confermata dalle sue dichiarazioni dibattimentali), che pure lo ha incarcerato, che riferisce di avere condiviso la detenzione con Buzzi, e di averlo sentito ripetere: “*Se mi danno l'ergastolo, io trascino in galera gli stivaloni*”, dove gli stivaloni erano nel loro gergo informale, gli ufficiali dei carabinieri.

In conclusione, l'attività scientifica di inquinamento successiva alla strage di Piazza della Loggia non può essere ridotta a errori, inerzia, incapacità, e neppure ad una forma di ambiziosa spregiudicatezza.

L'istruttoria dibattimentale, al contrario, ha potuto accertare come Francesco Delfino fosse parte integrante di un disegno eversivo che coinvolgeva settori

dello Stato e gruppi eversivi di destra; lo stesso imputato era considerato un “fiancheggiatore” di alcune di queste organizzazioni; Delfino aveva un confidente come Ermanno Buzzi, intraneo o comunque contiguo a quell'ambiente, e che ha dimostrato di essere a conoscenza di quanto sarebbe avvenuto a Brescia entro la fine del mese di maggio; Delfino nell'immediatezza della strage ha dimostrato di sapere quale fosse la pista da cui allontanare le indagini, precisamente quell'area vicina al gruppo di “Ordine Nero”, che le stesse veline del CS di Padova indicano come responsabile della strategia stragista in atto in quei mesi; **Francesco Delfino pone in essere, successivamente alla strage, un inquinamento scientifico, a volte brutale, di una tale energia da non poter altrimenti essere spiegato**, individuando una pista investigativa funzionale alla propria sicurezza, arrestando Ermanno Buzzi e neutralizzandolo in carcere, ergendolo a vertice di un gruppo di delinquenti locali e piccoli attivisti di destra che aveva agito per vendicare l'amico e camerata Silvio Ferrari.

Contesto questo che viene ulteriormente confermato dalla circostanza del “travaso”, per di più anticipato rispetto alle date riportate nelle “veline”, delle notizie acquisite dalla fonte Tritone verso il Comando dei Carabinieri di Padova del colonnello Del Gaudio (condannato nella vicenda processuale sulla strage di Peteano) e dal provato rapporto tra il medesimo e il capitano Delfino in ordine alle indagini sulla strage di Brescia (si veda in questo senso il **documento allegato al rapporto investigativo del 7 agosto 1974 firmato dal capitano Delfino**, in cui si riferisce il contenuto delle informazioni ricevute dal ten.col. Manlio Del Gaudio con riferimento a notizie apprese in ordine alla strage di Brescia - documento prodotto dalla parte civile in sede di discussione, che rappresenta la **prova di come vi fossero rapporti tra Manlio Del Gaudio e il Nucleo Investigativo di Brescia con riferimento alla strage di Brescia, in un periodo temporale in cui il Nucleo di Padova era già a conoscenza del contenuto delle veline**).

**** **

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

chiede

che la Corte Ecc.ma Voglia accertare la responsabilità degli imputati Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Maurizio Tramonte, Giuseppe Umberto Rauti e Francesco Delfino così come richiesto nella introduzione della presente impugnazione con le conseguenze civilistiche di cui alle domande già formulate in atti.

Con osservanza.

Milano-Brescia, 30 marzo 2011

Avv. Federico Sinicato